



**MODELLO ORGANIZZATIVO E SISTEMA DI GESTIONE
ANTIRICICLAGGIO**

(D.LGS. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni)

Il presente Manuale è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 Novembre 2025, ed entra in vigore con decorrenza immediata.

Versione	Data	Approvazione	Firma
1.0	03/11/2025	10/11/2025	F.to Avv. Concettina Graziadio

Sommario

PREMESSA	5
PARTE GENERALE	6
1. IL RICICLAGGIO E LE SUE FASI	6
2. IL RICICLAGGIO IN ITALIA.....	7
3. IL SISTEMA DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO.....	7
4. LA GESTIONE DEL RISCHIO	14
5. I SOGGETTI OBBLIGATI	16
6. IL RUOLO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIRICICLAGGIO	18
7. GLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO	19
8. LE PROCEDURE INTERNE E IL “GESTORE” ANTIRICICLAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	21
9. LE OPERAZIONI SOSPETTE: LA NOZIONE DI SOSPETTO E LE SEGNALAZIONI/COMUNICAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE.....	22
10. LA NOZIONE DI RICICLAGGIO AI FINI AMMINISTRATIVI.....	23
11. LA CONSERVAZIONE	25
12. LA FORMAZIONE	26
13. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	28
14. IL SISTEMA DI PREVENZIONE A CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, AL FINANZIAMENTO DELLA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA E ALL'ATTIVITÀ DEI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE.....	29
15. DEFINIZIONI	32
PARTE SPECIALE.....	37
16. LA SOCIETÀ	37
17. STRUTTURA ORGANIZZATIVA	38
18. ANALISI DI CONTESTO	38
19. MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI E DEI PROCESSI RILEVANTI AI FINI DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO.....	43
20. ASSETTO ORGANIZZATIVO INTERNO IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO	46

21.	MODULO DI SEGNALAZIONE DEI REFERENTI ANTIRICICLAGGIO E DEGLI OPERATORI A LORO SUPPORTO	50
22.	LA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE E GLI INDICATORI DI ANOMALIA	51
23.	SISTEMI INFORMATIVI E BANCHE DATI	54
24.	FASI E MODALITÀ DI GESTIONE DEL PROCESSO DI RILEVAMENTO, VALUTAZIONE E INOLTRO DI UNA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE	56
25.	LA FORMAZIONE	59
26.	SANZIONI	61
27.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	61
28.	SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	62

PREMESSA

Il presente Manuale Antiriciclaggio (di seguito anche solo “**Manuale**”) contiene i lineamenti generali del Sistema Organizzativo di Gestione e Controllo Antiriciclaggio adottato da **SI.Ge.Ri.Co. S.p.A.**, società partecipata e controllata dal **Comune di Siena**, al fine di prevenire il rischio di utilizzo della stessa come strumento per attività di **riciclaggio o finanziamento del terrorismo**.

Il menzionato Manuale è stato redatto in aderenza alle prescrizioni ed agli obblighi previsti dal D. Lgs. 231/2007 (e successive modifiche) ed in coerenza alle Linee Guida emanate dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e da altri organismi competenti.

In quest’ottica il presente documento si compone di 2 Parti:

- a. una **Parte GENERALE**, in cui saranno illustrati i lineamenti generali del sistema di contrasto al riciclaggio. Sarà al riguardo realizzato un sintetico focus sulle principali nozioni presenti nella vigente normativa e sui principali istituti di riferimento del sistema di prevenzione.
- b. una **Parte SPECIALE**, in cui, a seguito dell’attenta valutazione e verifica delle specificità dell’attività in esame e delle modalità operative che più direttamente impattano sugli adempimenti antiriciclaggio, vengono individuate le attività da porre in essere al fine di:
 - identificare le attività a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo poste in essere dalla Società;
 - adottare strategie, politiche, processi e procedure di identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio del richiamato rischio di riciclaggio;
 - adottare idonee misure per prevenire il predetto rischio;
 - definire, ai diversi livelli, ruoli, compiti e responsabilità operative e di controllo;
 - predisporre procedure per garantire l’osservanza degli obblighi di Comunicazione delle Operazioni Sospette (**COS**), conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni rilevanti ai fini antiriciclaggio;
 - istituire una **Funzione Antiriciclaggio** incaricata di sovrintendere all’attività di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio;
 - garantire la formazione e la sensibilizzazione del personale;
 - attivare un **Sistema dei Controlli Interni** in grado di intercettare prontamente carenze procedurali e dei comportamenti suscettibili di determinare violazioni alle prescrizioni normative.

PARTE GENERALE

1. IL RICICLAGGIO E LE SUE FASI

Il riciclaggio è un processo attraverso il quale beni, denaro o altre utilità derivanti da attività criminali vengono ripuliti per farli apparire come provenienti da fonti lecite. Lo scopo del riciclaggio è quello di occultare l'origine illecita dei proventi criminali, consentendone l'introduzione nell'economia legale ed il successivo utilizzo senza destare sospetti.

Il processo di riciclaggio si articola generalmente in tre fasi principali:

1) **Collocamento (Placement)**

In questa fase, il denaro contante di origine illecita viene introdotto nel sistema finanziario, ad esempio attraverso depositi bancari, acquisto di beni di valore o operazioni frazionate. È la fase più rischiosa per i riciclatori, poiché comporta l'utilizzo diretto di fondi non giustificabili.

2) **Stratificazione (Layering)**

In questa fase si cerca di dissociare i proventi illeciti dalla loro origine, mediante una serie di transazioni complesse e spesso internazionali (es. bonifici, cambi di valuta, investimenti in società fittizie) allo scopo di rendere difficile l'identificazione della provenienza del denaro.

3) **Integrazione (Integration)**

È la fase finale, in cui il denaro "ripulito" viene reintrodotta nell'economia legale attraverso attività lecite, come l'acquisto di immobili, beni di lusso, partecipazioni societarie oppure come capitale apparentemente legittimo in imprese e investimenti.

Il fenomeno del **riciclaggio di denaro** rappresenta una delle principali minacce alla stabilità, trasparenza e corretto funzionamento del sistema economico e finanziario. Attraverso operazioni di apparente legalizzazione dei proventi illeciti, il riciclaggio inquina i mercati, distorce la concorrenza e compromette la fiducia degli operatori economici e dei cittadini nelle istituzioni.

In conclusione, il riciclaggio rappresenta una minaccia trasversale che danneggia:

- la correttezza della competizione economica;
- la stabilità delle finanze pubbliche;
- la credibilità del sistema Paese.

Un efficace sistema di prevenzione e repressione del riciclaggio è dunque essenziale non solo per contrastare la criminalità ma anche per **proteggere lo sviluppo economico, la legalità e la coesione sociale.**

2. IL RICICLAGGIO IN ITALIA

La diffusa presenza nel nostro paese di condotte illegali, quali la criminalità organizzata, l'evasione fiscale, la corruzione, il narcotraffico, l'usura e le varie tipologie di reati societari e fallimentari evidenzia come una parte consistente – ancorché non specificamente misurata – dei proventi di tali attività criminali viene reinserita nel circuito economico-finanziario domestico.

L'incidenza del fenomeno è accresciuta dall'eccessivo uso del contante e dal peso dell'economia sommersa che favoriscono la canalizzazione dei capitali di origine illecita nell'economia legale cogliere.

Il riciclaggio in Italia è, quindi, diventato un fenomeno **diffuso, articolato ed in costante evoluzione**. Si stima al riguardo che il riciclaggio possa valere tra i 35 e i 100 miliardi di euro all'anno.

Questo valore, pur nella sua approssimazione, conferma come il riciclaggio rappresenti **una minaccia sistemica per l'economia italiana**.

Le varie analisi sul fenomeno del riciclaggio con riferimento all'Italia classificano, quindi, come “molto significativa” la minaccia che detto fenomeno ha nei confronti del nostro sistema economico.

3. IL SISTEMA DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Per contrastare tale fenomeno criminale si è sviluppata a livello nazionale una articolata normativa penale.

In questo contesto, nel tempo, sono stati affinati specifici protocolli investigativi basati anche su articolate investigazioni finanziarie e su forme sempre più strette di collaborazione interistituzionale e internazionale.

La repressione, in sostanza, mira a punire la commissione di reati e trova fondamento in norme penali e processuali basandosi sulla raccolta di prove necessarie per la condanna dei colpevoli. Ad essa provvedono le autorità inquirenti con le indagini e i processi nei confronti degli autori dei reati.

In tema di riciclaggio dei proventi di illecita provenienza si è tuttavia ritenuto che un'efficace azione di contrasto alla criminalità (comune e organizzata) ed al terrorismo internazionale non possa basarsi solo sull'azione repressiva delle strutture di *law enforcement*.

Si è, pertanto, consolidata la consapevolezza, nella comunità internazionale, che il riciclaggio, oltre che con i consueti strumenti repressivi offerti dal diritto penale, e comuni

all'azione di contrasto di ogni altro reato, dovesse essere contrastato anche sul piano amministrativo, con meccanismi di carattere preventivo volti a cogliere possibili attività criminose nel momento della loro manifestazione finanziaria.

In questo senso, sia a livello internazionale che nazionale, sono state delineate una serie di misure che hanno permesso di “costruire” un efficace sistema di prevenzione globale che punta al coinvolgimento di tutti i soggetti (pubblici e privati) e che, direttamente e indirettamente, consenta di venire a conoscenza di elementi ed informazioni in grado di supportare l'azione investigativa degli apparati di controllo.

In definitiva il ruolo dello Stato non si esaurisce nell'investigazione e nella repressione delle specifiche e singole fattispecie penali, ma ha trovato nuovi istituti che affidano a specifiche categorie di operatori privati, e, comunque, a tutta la Pubblica Amministrazione, compiti attivi a garanzia e tutela della legalità e dell'integrità dell'economia e del mercato.

Tutti i soggetti coinvolti sono, quindi, chiamati a dotarsi di strumenti di gestione e controllo idonei ad intercettare possibili tentativi di distorsione del normale funzionamento dei rapporti economici e delle relazioni finanziarie.

Tenuto conto della dimensione globale del fenomeno economico/finanziario illecito di cui si tratta, questo approccio ha trovato il proprio fondamento nei principi e negli *standard* internazionali che hanno posto al centro della regolazione pubblica meccanismi ed istituti incentrati sulla capacità dei vari soggetti (pubblici e privati), coinvolti nell'azione di prevenzione, di valutare la propria esposizione a rischi di coinvolgimento in fatti illeciti, di pianificare la definizione e messa a regime delle conseguenti misure di mitigazione, di adottare moduli organizzativi e operativi idonei a realizzare le condizioni per il corretto svolgimento della loro attività.

Gli standard anticiclaggio prevedono pertanto un impegno diretto al fianco delle autorità, nel presupposto che l'interesse pubblico alla legalità e al corretto funzionamento dell'economia e del mercato corrisponda, o comunque si affianchi con pari dignità, all'interesse di ogni singola impresa.

La prevenzione nel concreto non si declina in una sorta di obbligo investigativo ma in un'azione di analisi e controllo dell'esposizione a rischi di illeciti, di trasparenza, di capacità di intercettazione di fenomeni anomali e di collaborazione con le autorità pubbliche.

Con tali caratteristiche, essa rappresenta uno strumento essenziale per favorire il corretto esercizio dell'attività imprenditoriale e per promuovere le condizioni di un sano sviluppo dell'economia.

L'autonomo rilievo attribuito alla prevenzione si giustifica in definitiva con l'intento di massimizzare l'efficacia dei meccanismi di reazione interni di ciascun soggetto coinvolto nell'azione di prevenzione.

L'azione di contrasto al riciclaggio in questo senso si sviluppa in modo complementare (e coordinato) con quella di repressione delle condotte aventi rilevanza penale. Le due azioni, tuttavia, si caratterizzano per obiettivi, ambiti normativi e modalità operative diversi.

Pur nelle loro diversità, prevenzione e repressione sono concepite per operare in modo sinergico rafforzandosi reciprocamente utilizzando la trasparenza, la collaborazione e la condivisione:

- le informazioni che caratterizzano le normative di prevenzione consentono di intercettare possibili reati nel momento della loro manifestazione finanziaria;
- una efficace attività di repressione ha, per contro, un elevato valore dissuasivo e, quindi, preventivo.

È utile sottolineare che la prevenzione di cui si tratta, affidata agli stessi destinatari delle norme antiriciclaggio e degli obblighi dalle stesse previsti, supera la dicotomia “controllore - controllato”, poiché la verifica di eventuali anomalie in determinate operazioni è affidata allo stesso soggetto chiamato a gestire il perfezionamento delle stesse operazioni e ad assicurarne la correttezza.

Questa impostazione assume particolare rilievo quando la verifica compete a soggetti pubblici, pure chiamati dalla normativa antiriciclaggio a svolgere un ruolo attivo nella rilevazione di possibili illeciti.

Il contrasto al riciclaggio in Italia è pertanto **sistemico, multilivello e integrato**, coinvolge sia il **settore pubblico** che il **settore privato** e si basa su **norme armonizzate a livello europeo** e una forte **cooperazione tra autorità**.

Il Sistema Repressivo

Incentrato inizialmente solo sulla ricettazione e sul favoreggiamento, l'approccio repressivo al antiriciclaggio e al finanziamento al terrorismo si è progressivamente arricchito di differenti fattispecie introdotte nel sistema penale italiano sulla spinta di convenzioni internazionali¹ che concretizzavano l'intenzione dei vari stati di contrastare a livello transnazionale la criminalità organizzata e finanziaria ormai divenuta una minaccia globale e sistemica.

Di seguito si riporta una breve panoramica delle fattispecie di interesse:

- **Ricettazione: 648 c.p.**

¹ **Convenzione di Vienna (1988)** - È il primo strumento internazionale che impone agli Stati di incriminare il riciclaggio dei proventi da traffico di droga. - **Direttiva 91/308/CEE**, l'Unione Europea ha promosso un quadro normativo armonizzato. Le successive direttive (2001/97/CE, 2005/60/CE, 2015/849/UE, 2018/843/UE e 2018/1673/UE) hanno ampliato la portata degli obblighi e delle condotte sanzionabili - **Raccomandazioni del GAFI** (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale) che costituiscono standard globali di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

“...Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare...”;

➤ **Riciclaggio:** 648 bis c.p.

“...Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni...”

➤ **Impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita:** art. 648 ter c.p.

“...Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto...”;

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

➤ **Autoriciclaggio:** 648 ter, 1 comma c.p.

“...Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale...”;

➤ **Favoreggiamento:** art. 379 c.p.

“...Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un

reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire cinquecento a diecimila se si tratta di contravvenzione...”

➤ **Trasferimento fraudolento di valori:** art. 512 bis c.p.

“...Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del Codice Penale...”

Finanziamento al terrorismo internazionale

Il sistema finanziario può essere utilizzato per il riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite **ma anche** per finanziare il terrorismo internazionale.

Per contrastare tale fenomeno nel tempo sono stati introdotti differenti istituti che hanno permesso di utilizzare i medesimi strumenti di contrasto basati su misure *repressive* o *preventive*.

Il contrasto al terrorismo internazionale, in primo luogo, si basa su una serie di disposizioni che prevedono differenti fattispecie aventi rilevanza penalistica, quali:

➤ **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico:** art. 270 bis c.p.

“Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige o partecipa ad associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico”

➤ **Assistenza agli associati:** art. 270-ter c.p.

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis”

➤ **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale:** art. 270-quater c.p.

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale”

➤ **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale:** 270-quinquies c.p.

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra

tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”

➤ **Condotte con finalità di terrorismo, 270-sexies c.p.**

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Il Sistema di Prevenzione Antiriciclaggio: i destinatari degli obblighi e la “collaborazione attiva”

Il sistema italiano di prevenzione antiriciclaggio, basato sul D. Lgs. 21 novembre 2007 (novellato nel tempo da ulteriori provvedimenti normativi), si è sviluppato grazie ai successivi impulsi del legislatore comunitario che, con varie Direttive, ha indotto gli stati membri a definire una legislazione armonizzata nello specifico settore.

Da ultimo assumono particolare rilievo:

- la Quarta Direttiva UE (2015/849) del 29 maggio 2015, che è stata recepita con legge Delega 12 agosto 2016 n. 170. In esecuzione di tale decreto il Governo ha emanato il D.lgs. 90/2017. Detto provvedimento ha novellato in più punti il D.lgs. 231/2007 che costituisce la norma di riferimento dell'ordinamento italiano;
- la Quinta direttiva UE (2018/843) del 30 maggio 2018, che è stata recepita con D.lgs. 125/2019. Il Decreto legislativo n. 125/2018 introduce modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 90 e 92 (per i compro oro) del 2017, a loro volta attuativi della direttiva 2015/849.

La prevenzione antiriciclaggio persegue i fini pubblici della tutela dell'ordine economico finanziario, dell'integrità degli operatori, della trasparenza delle movimentazioni finanziarie.

Il relativo apparato è regolato da una disciplina che si basa:

- sulla raccolta e sul tracciamento di informazioni su soggetti e operazioni dagli stessi compiute
- sui doveri segnaletici posti a carico degli operatori a favore di autorità amministrative specializzate, in grado di analizzare rilevanti masse di informazioni.

Lo scopo è quello di selezionare le operazioni effettivamente rilevanti per il possibile (e successivo) impulso a investigazioni o procedimenti penali.

Il sistema di prevenzione antiriciclaggio delineato dalla vigente normativa si fonda sul principio secondo cui solo chi conosce il “cliente” ed è a lui più vicino, per essere in qualche modo partecipe all'operazione, è compiutamente in grado di disporre degli elementi per poterla rilevare in via preventiva ed eventualmente sottoporla al vaglio delle autorità preposte all'approfondimento finanziario ed investigativo.

La richiamata disciplina nazionale prevede un complesso di obblighi e prescrizioni che, nella sostanza, si rivolgono a:

- ai **“Soggetti obbligati”** (entità di vario genere e natura che operando nel sistema economico-finanziario pongono in essere o contribuiscono a porre in essere operazioni a contenuto economico-patrimoniale),
- a tutta la **“Pubblica Amministrazione”**, che pone in essere processi di lavoro ad alto rischio nella misura in cui si relaziona, per differenti motivi, con soggetti/enti privati al fine di conseguire le proprie finalità istituzionali.

In tutti questi casi i menzionati destinatari della disciplina antiriciclaggio contribuiscono, in modo differente e graduato, all'azione di prevenzione potendo acquisire dati e informazioni potenzialmente rilevanti ai fini di possibili attività criminose.

Questo obbligo di “collaborazione attiva” si sostanzia, in definitiva, nel **segnalare** (soggetti obbligati) o **comunicare** (Pubblica Amministrazione) alle Autorità competenti **condotte e comportamenti anomali** (ossia che non trovano giustificazione) in grado di far ritenere che per determinate operazioni, a contenuto economico-finanziario, si configuri il sospetto di riciclaggio².

Le operazioni così segnalate/comunicate saranno oggetto di successivi approfondimenti investigativi da parte delle Autorità di controllo al fine di:

- verificare l'eventuale sussistenza delle ipotesi di riciclaggio e di altri reati ad esso presupposto nonché la sussistenza di reati riconducibili al finanziamento al terrorismo internazionale,

² Detti obblighi e prescrizioni si sostanziano nella cd “collaborazione attiva”. La collaborazione attiva degli operatori è qualificabile come un particolare dovere civico di solidarietà e lealtà nei confronti dello Stato che incombe su chi presidia i canali nevralgici dell'economia legale (che spesso sono anche possibili varchi per quella illegale).

- applicare eventuali misure di “congelamento” dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità individuati come soggetti “designati” dall’ONU e dall’UE³.

Gli obblighi in menzione devono essere adempiuti, ovviamente, avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale.

4. LA GESTIONE DEL RISCHIO

Fulcro di tutto il sistema di prevenzione⁴ si presenta l’utilizzo di un approccio proattivo al rischio di riciclaggio (***risk based approach***) ossia attraverso un’attività diretta a identificare, valutare e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo connessi all’attività svolta dal “soggetto obbligato” o dalla Pubblica Amministrazione⁵.

Il rischio di riciclaggio si sostanzia in concreto nel pericolo che un’organizzazione, un’azienda o un individuo possa essere **coinvolto, anche inconsapevolmente, in operazioni di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.**

³ Art.4, 4 comma d.lgs. 231/07: “*Nell’esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell’attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il Ministro dell’economia e delle finanze, con le modalità e nei termini di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce con proprio decreto:*

a) le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da soggetti designati e le eventuali esenzioni, secondo i criteri e le procedure stabiliti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato, nelle more dell’adozione delle relative deliberazioni dell’Unione europea;

b) la designazione, a livello nazionale, di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi o entità che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più delle condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali e le misure per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, dai medesimi, anche per interposta persona;

c) le misure di congelamento, a seguito di richiesta proveniente da uno Stato terzo, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite...”

⁴ Direttiva Europea n. 2015/849 e, conseguentemente, della disciplina nazionale antiriciclaggio, trasfusa nel D.lgs. 231/07, come novellato dal D. Lgs. 90/2017,

⁵ L’approccio al rischio pertanto permea tutto il sistema di prevenzione antiriciclaggio, con riguardo sia ai “soggetti obbligati” che alla Pubblica Amministrazione, infatti:

- l’articolo 14 individua nel Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) l’Organismo responsabile dell’Analisi Nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il CSF ha il compito di elaborare, con il contributo delle autorità competenti, un’analisi triennale del rischio nazionale di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (salvo aggiornamento qualora ritenuto opportuno dal CSF), tenendo conto della relazione periodica elaborata dalla Commissione Europea. L’obiettivo dell’analisi nazionale è quello di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando le casistiche più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni e i settori maggiormente esposti a tali rischi. I risultati dell’analisi sono messi a disposizione dei soggetti obbligati e degli organismi di autoregolamentazione, sia come strumento di supporto per la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della relativa attività, sia per l’adozione di misure proporzionali e adeguate al rischio rilevato.
- l’articolo 15, relativo alla valutazione del rischio, impone ai soggetti obbligati l’adozione di procedure oggettive e coerenti volte a individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto dei fattori di rischio relativi ai loro clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione. Tale attività di analisi impone rilevanti impatti in capo ai soggetti obbligati che dovranno documentare, aggiornare e mettere a disposizione delle autorità competenti (quali ad esempio: MEF, UIF, DIA, Guardia di Finanza, Autorità di Vigilanza di settore) le autovalutazioni del rischio effettuate, affinché le stesse possano intervenire preventivamente per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Ne consegue un ampliamento dell’approccio basato sul rischio, non più limitato ad una sola valutazione e gestione del rischio incentrate sul singolo cliente (crescenti in funzione della rischiosità stessa), ma finalizzato a indagare anche la complessiva posizione di rischio ai quali i soggetti obbligati sono esposti a livello organizzativo.
- l’articolo 16 richiede ai soggetti obbligati l’adozione di presidi, controlli e procedure idonei a gestire e mitigare il rischio in concreto rilevato. È prevista inoltre la pianificazione, da parte dei soggetti destinatari degli obblighi, di adeguati programmi permanenti di formazione del personale finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni in tema di antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento al terrorismo e all’adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

Le misure da adottare devono, quindi, permettere di diminuire questo livello di rischio consentendo di intercettare condotte criminali⁶.

Principio di Proporzionalità

La vigente disciplina prevede che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio siano tenuti a strutturare un **Modello Organizzativo ed un Sistema di Gestione e Controllo** in grado di adeguare e calibrare l'attività di prevenzione in relazione al livello di rischio concretamente connesso.

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono, quindi, costantemente chiamati a valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi calibrati sulle proprie caratteristiche e dimensioni.

Poiché il rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo è per sua natura contingente e mutevole, il suo contenimento dovrà basarsi su misure tarate al livello di rischio concreto.

In pratica ogni soggetto obbligato coinvolto nel sistema di prevenzione deve dotarsi di presidi organizzativi e operativi personalizzati in quanto non può esistere un set pre confezionato di procedure standard in grado di gestire il rischio e valevole per ciascun tipo di struttura aziendale.

Poiché le tipologie di rischio che affronta un soggetto obbligato sono differenti, è improprio e di scarsa utilità prevedere procedure e assetti organizzativi predefiniti secondo formule standard.

Assetti e procedure devono essere applicati in modo proporzionale alla peculiarità delle dimensioni organizzative e operative dei destinatari della disciplina antiriciclaggio.

L' "adeguatezza" del sistema di gestione e del correlato sistema di controllo dovrà, quindi valutarsi in relazione a ciascun caso, per cui:

- sarà semplice e meno dettagliato nelle situazioni in cui la rischiosità è **bassa**, in tal caso potranno essere previsti adempimenti più flessibili e, quindi, soluzioni procedurali di minor impatto a livello organizzativo,
- mentre dovrà essere più profondo, strutturato e frequente laddove il livello di rischio sia **critico**. Il livello di vigilanza che il legislatore richiede al soggetto obbligato deve essere connotato, infatti, da un grado di pregnanza, incisività, frequenza, estensione, "crescente" all'aumentare del livello di rischio cui si trova di fronte.

⁶ La gestione del rischio di riciclaggio diventa, pertanto, punto di riferimento imprescindibile per il comportamento dei *Soggetti obbligati*, della *Pubblica amministrazione* e per l'azione delle *Autorità di controllo*.

Ogni soggetto o ente destinatario degli obblighi antiriciclaggio, in definitiva, è libero di adottare le migliori soluzioni procedurali compatibili con il rischio che lo stesso è chiamato a gestire.

Il Principio di Responsabilizzazione (cd. “Accountability”)

Proprio questa libertà nel valutare l’adeguatezza delle misure impone a ciascun “soggetto obbligato” un onere aggiuntivo di responsabilizzazione (cd. *accountability*), ossia la capacità di essere sempre in grado di comprovare e dimostrare alle autorità competenti che la portata delle misure e delle iniziative adottate sia stata valutata “adeguatamente” in relazione allo specifico rischio di riciclaggio che caratterizza il singolo soggetto obbligato. In questo senso nelle “carte di lavoro” si dovrà avere cura di lasciare traccia dell’iter logico seguito per la valutazione del rischio nonché del costante aggiornamento della stessa nel corso del rapporto professionale.

Adempimenti funzionali alla Collaborazione Attiva per i “Soggetti Obbligati”

Accanto all’obbligo di segnalazione/comunicazione il legislatore ha previsto, **per i soli “soggetti obbligati”**, una serie di adempimenti che si presentano funzionali al corretto adempimento dell’obbligo di “segnalazione”.

È stata prevista, infatti, la necessità che i “soggetti obbligati” adottino adeguati assetti organizzativi e si avvalgano di appropriate procedure al fine di realizzare:

- l’autovalutazione del rischio della struttura organizzativa di riferimento;
- l’“adeguata verifica” e controllo costante della clientela,
- la corretta “conservazione” dei documenti,
- un adeguato sistema di monitoraggio e controllo interno,
- una corretta valutazione/gestione del rischio,
- la corretta osservanza delle disposizioni sull’uso del contante.

5. I SOGGETTI OBBLIGATI

Tra i destinatari della richiamata “collaborazione attiva” particolare attenzione è rivolta ai “soggetti obbligati” che rappresentano il primo presidio del sistema di prevenzione del riciclaggio.

La loro attività quotidiana deve essere fondata su consapevolezza normativa, tracciabilità e correttezza delle prassi operative.

I **soggetti obbligati** sono le persone fisiche o giuridiche che, in ragione della propria attività professionale o imprenditoriale, possono essere strumentalmente utilizzate per realizzare o facilitare attività illecite finalizzate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e che, pertanto, sono tenute a rispettare gli obblighi previsti dal D. Lgs. 231/2007.

Classificazione dei Soggetti Obbligati

Il D.Lgs. 231/2007 individua e classifica i soggetti obbligati in 4 differenti macrocategorie, come di seguito riportate:

- A. Intermediari finanziari e operatori assimilati (art. 3, co. 2, l – D.Lgs. 231/2007)⁷,
- B. Altri operatori finanziari (art. 3, co. 3, l – D.Lgs. 231/2007)⁸
- C. Professionisti⁹ (art. 3, co. 4)¹⁰,
- D. Altri operatori non finanziari (art. 3, co. 5)¹¹,
- E. Prestatori di servizi di gioco (art. 3, co. 6)¹²,
- F. I prestatori di servizi relativi a società e trust di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ee), del D.Lgs. 231/2007, la cui attività è riservata ad operatori soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale (art. 3, co. 6bis).

⁷ a) le banche; b) Poste italiane S.p.a.; c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL); d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), TUB (IP); e) le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM); f) le società di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR); g) le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV); h) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF); i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF; l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB; m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.; n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB; q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB; r) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 125; s) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB; t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana; v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF; (23) v-bis) i prestatori di servizi per le cripto-attività come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, autorizzati in Italia alla prestazione di tali servizi, ad eccezione del servizio di consulenza sulle cripto-attività.

⁸ a) le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies TUB; c) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-ter, commi 2 e 6, TUB; d) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB.

⁹ Non sono soggetti agli obblighi AML le attività professionali svolte in sede di difesa o rappresentanza legale in procedimenti giudiziari.

¹⁰ a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio; e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

¹¹ a) LETTERA ABROGATA DA D.L. 17 MARZO 2023, N. 25, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 2023, N. 52; b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui all'articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro; c) i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agisce da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro; d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7; e) gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro; f) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS; g) i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69; h) i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quadecies TUB;

¹² a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30

G. Società di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari (art. 3, co. 8).

I “soggetti obbligati”, come si è detto, devono osservare le seguenti prescrizioni:

1. **Adeguate verifica della clientela o Customer Due Diligence (CDD),**
2. **Identificazione del cliente, Titolare effettivo e finalità dell’operazione,**
3. **Controllo costante del cliente e del rapporto,**
4. **Conservazione dei documenti,**
5. **Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS),**
6. **Astensione dal porre in essere le operazioni sospette,**
7. **Formazione del personale.**

6. IL RUOLO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIRICICLAGGIO.

Nel contesto della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo accanto ai soggetti obbligati si pone anche la **Pubblica Amministrazione (PA)** che riveste un ruolo cruciale, non solo in funzione normativa e regolatoria, ma anche come attore attivo nella gestione dei rischi **AML/CFT**, in particolare con riferimento ai processi di lavoro concernenti aree ad alta esposizione di rischio.

I riferimenti normativi che puntualizzano e l’operatività della Pubblica Amministrazione nel sistema di prevenzione sono presenti:

- nel D.Lgs. 231/2007,
- nel Decreto del 25 settembre 2015 del Ministero dell’Interno - Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione,
- nel Provvedimento UIF del 23 aprile 2018 - Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni.

L’art. 2, al punto h), del D.lgs. 231/2007, in primo luogo fornisce, ai fini antiriciclaggio, la definizione di: “*Pubbliche Amministrazioni*”. In tale categoria sono da ricomprendersi:

- *le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,*
- *gli enti pubblici nazionali,*

- *le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea*
- *nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica”.*

L'art. 10 del D. Lgs. 231/07 evidenzia, poi, che le disposizioni si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure¹³:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

La normativa prevede al riguardo uno specifico adempimento ossia, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni “**comunicano**” alla UIF dati e informazioni concernenti le Operazioni Sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale¹⁴.

Alcuni enti pubblici, di contro, sono invece anche **Soggetti Obbligati** in senso tecnico, nella misura in cui svolgano attività paragonabili a quelle ad es. di un operatore finanziario o economico (es. Cassa Depositi e Prestiti).

7. GLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

Nell’ottica del contrasto al fenomeno criminale del riciclaggio l’efficacia del sistema pubblico di prevenzione antiriciclaggio riceve quindi un duplice impulso:

- ❖ dall’esterno, dalle autorità chiamate a dettare le regole, ad indirizzare i comportamenti degli operatori, a supportare e verificare l’adempimento degli obblighi, a sanzionare le violazioni e le omissioni;
- ❖ dall’interno, dagli stessi operatori, responsabilizzati e coinvolti direttamente nella prevenzione e chiamati a **dotarsi di efficaci presidi, procedure e controlli interni**

¹³ In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.

¹⁴ La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

idonei ad intercettare e neutralizzare comportamenti anche solo potenzialmente illeciti¹⁵.

Una efficace gestione (e prevenzione) “interna” dei rischi di coinvolgimento in attività illecite, o anche di non conformità (compliance) alle norme, è considerata essenziale per preservare l’integrità delle imprese.

Si evita, in tal modo, il coinvolgimento, anche inconsapevole, di tali operatori in attività illegali che potrebbero comprometterne la correttezza, la solidità e la credibilità.

Ai presidi interni, prima ancora che alle procedure e ai tempi dell’irrogazione delle eventuali sanzioni amministrative o giudiziarie, si affida, infatti, l’immediata reazione a comportamenti non conformi alle norme o a tentativi di infiltrazione criminale.

La responsabilizzazione ed il coinvolgimento diretto degli operatori nell’azione pubblica di prevenzione presuppongono, pertanto, la chiara definizione, ai diversi livelli, di ruoli, compiti e responsabilità ed un’architettura delle funzioni di controllo coordinata nelle sue componenti (anche attraverso idonei flussi informativi) e coerente con la struttura, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti, il rischio associabile alle caratteristiche della clientela.

A tal fine, i destinatari devono:

- a. definire una policy che indichi, in modo analitico e motivato, le scelte che in concreto si intende compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni (es. assetto della funzione antiriciclaggio nei gruppi; di eventuale attribuzione della delega per il responsabile delle segnalazioni sospette), di adeguata verifica (es. misure da adottare in concreto per l’adeguata verifica rafforzata o semplificata) e di conservazione dei dati;
- b. coinvolgere risorse chiaramente individuate e adeguatamente specializzate, per assicurare l’efficace prevenzione del rischio di riciclaggio,
- c. svolgere una valutazione complessiva, periodicamente aggiornata, della propria esposizione al rischio di riciclaggio (c.d. autovalutazione dell’esposizione al rischio di riciclaggio) e di violazione dei dati personali;
- d. adottare le misure ritenute più idonee a prevenire il rischio di riciclaggio, coerenti rispetto alla propria esposizione al rischio di riciclaggio e di violazione dei dati personali connessi.

I presidi antiriciclaggio adottati dai soggetti obbligati devono pertanto trovare i primi riferimenti documentali nella redazione:

- di un organigramma interno;
- della nomina per iscritto dei soggetti delegati alla funzione antiriciclaggio, che dovranno ricevere adeguata formazione.

¹⁵ (art. 15,2 c.:”..I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo...).

- di deleghe formalmente documentate che riportino i compiti e le responsabilità attribuiti ai differenti collaboratori e dipendenti, nell'adempimento all'antiriciclaggio. Dette deleghe devono essere sottoscritte per accettazione da parte dei dipendenti/collaboratori stessi.

8. LE PROCEDURE INTERNE E IL “GESTORE” ANTIRICICLAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il tema degli adeguati assetti organizzativi, di gestione e controllo trova una sua concreta attuazione anche per la Pubblica Amministrazione.

L'art. 10 evidenzia, infatti, che il Comitato di Sicurezza Finanziaria elabora Linee Guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale¹⁶.

Sulla base delle predette Linee Guida, le medesime Pubbliche Amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.

L'art. 1 del Provvedimento UIF del 2018 evidenzia in particolare che le Pubbliche Amministrazioni in primo luogo debbano individuare, con provvedimento formalizzato, un “Gestore” quale soggetto delegato a **valutare ed effettuare** le comunicazioni alla UIF¹⁷.

Lo stesso **Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015**, in tema di procedure interne, ha precisato che gli operatori pubblici debbano “...adottare, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette... e l'omogeneità dei comportamenti”.

Le procedure interne, modulate tenendo conto della specificità dell'attività svolta e delle dimensioni organizzative e operative, devono specificare le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al "gestore".

¹⁶ L'articolo 10 (3° comma) evidenzia che “Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo”.

¹⁷ La persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi.

Le procedure adottate, peraltro, devono:

- assicurare la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorità competenti,
- consentire la ripartizione delle rispettive responsabilità tra gli addetti agli uffici che rilevano l'operatività potenzialmente sospetta e il soggetto individuato quale gestore.

Alla Società ed, in particolare, alla competente funzione antiriciclaggio, si impone infine di:

- verificare l'idoneità dei modelli adottati e misurare nel tempo il loro grado di efficacia;
- proporre le modifiche organizzative e procedurali necessarie/opportune al fine di assicurare i tempestivi correttivi in ordine a carenze/criticità riscontrate;
- proporre e seguire interventi formativi finalizzati all'aggiornamento del personale dipendente e dei collaboratori.

9. LE OPERAZIONI SOSPETTE: LA NOZIONE DI SOSPETTO E LE SEGNALAZIONI/COMUNICAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Momento centrale della “collaborazione attiva” è rappresentato, come abbiamo visto, dalla segnalazione/comunicazione dell'operazione sospetta.

L'art. 35 del D.Lgs. 231/ 2007 al riguardo evidenzia che il **sospetto** deve essere desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura dell'operazione, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti nell'ambito dell'attività svolta in relazione ai propri compiti/funzioni.

L'ambito da cui acquisire elementi di sospetto è strettamente legato a:

- *circostanze oggettive* (in tale ambito potrebbe essere ricondotta la ricorrenza degli indicatori di anomalia),
- *circostanze soggettive* rilevate nel corso dell'attività professionale.

Tali circostanze non devono presupporre né l'idoneità a provare la provenienza delittuosa dei beni oggetto dell'operazione né richiedono l'esercizio di specifici obblighi “investigativi” tesi ad accertare la commissione del reato di riciclaggio, di reimpiego di capitali, di finanziamento al terrorismo o di altra attività criminosa.

La **segnalazione/comunicazione**, in sostanza, richiede un preliminare processo valutativo per cui non avviene *automaticamente al ricorrere di determinati presupposti ma è il frutto di un esame complessivo di tutti gli elementi a disposizione sul cliente nel cui interesse l'operazione viene eseguita*¹⁸.

¹⁸ Cfr. Circolare della Guardia di Finanza n.83607/2012, Vol. I.

Le segnalazioni effettuate in buona fede, ai sensi dell'art.35, 4 comma, non comportano, inoltre, violazioni di alcun tipo (ad es. del segreto professionale/d'ufficio) anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

Tale esimente si applica non solo ai destinatari degli obblighi di segnalazione ma anche ai loro dipendenti.

La segnalazione dell'operazione sospetta non rappresenta una "notizia di reato", ma una forma di collaborazione richiesta a soggetti dotati di conoscenze in grado di agevolare l'accertamento di eventuali illeciti penali.

Essa costituisce uno spunto per le indagini, un'informativa che merita approfondimento da parte degli organi inquirenti, in seguito alla quale un'attività distinta e preliminare rispetto all'investigazione potrà trasformarsi, eventualmente, in una *notitia criminis*.

Le segnalazioni, peraltro, oltre ad avere funzione preventiva (perché intercettano operazioni potenzialmente illecite che chiedono accesso al sistema legale) sono utili anche in chiave repressiva perché forniscono lo spunto investigativo per indagini che consentano di risalire dalla manifestazione finanziaria al reato presupposto.

Con riferimento alla nozione del sospetto il legislatore ha previsto anche la possibilità di individuare **indicatori di anomalia** (art. 6, comma 4, lett. e), per fornire una elencazione, di carattere esemplificativo, di condotte e comportamenti connotati da "anomalie" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Tali indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati.

Una puntuale indicazione e illustrazione di indicatori di anomalia per la PA è contenuta nel Prov. UIF del 23 aprile 2018.

10. LA NOZIONE DI RICICLAGGIO AI FINI AMMINISTRATIVI

Un aspetto che è necessario tenere in debita considerazione nel contesto dell'attività di prevenzione è la nozione amministrativa di riciclaggio che in tale

ambito non si presenta in modo perfettamente coincidente con la previsione del legislatore penale.

L'art. 2, 4 comma, del D.Lgs. 231/07, fornisce, infatti, una **definizione di "riciclaggio"** (si ribadisce valida ai soli fini della disciplina di prevenzione¹⁹) come di seguito riportata:

- a) *la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*
- b) *l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- c) *l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- d) *la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione...".*

È possibile desumere pertanto come le condotte ricomprese nell'ambito di operatività della definizione di riciclaggio "ai fini amministrativi" siano molteplici potendo essere sussunte nella fattispecie anche le attività collegate al favoreggiamento, alla ricettazione, al concorso e alla stessa associazione a delinquere.

L'art. 1, 2 comma, lett. b) del D.lgs. 231/07, fornisce peraltro anche la definizione di **attività criminosa**:

"...la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo..."

Sulla base di tali premesse è evidente come l'attività valutativa circa la fondatezza di eventuali condotte sospette (anomale) dovrà tener conto di tutti quegli elementi a disposizione che possano mettere in evidenza, oltre che le condotte che caratterizzano in senso specifico il riciclaggio (conversione, trasferimento,

¹⁹ La circostanza appare di non secondario interesse ermeneutico, permettendo di ritenere che le espressioni impiegate nella sua enunciazione possano prescindere, almeno in parte, dalle regole elaborate nella riflessione penalistica

occultamento, dissimulazione, ecc.), anche eventuali attività criminose che costituiscono il presupposto logico/giuridico dell'attività di riciclaggio.

In tale contesto la nozione di riciclaggio potrà riferirsi, peraltro, anche a condotte poste in essere da soggetti terzi (con cui la Società entra in contatto) che operano in concorso con soggetti interni.

A quest'ultimo riguardo il sistema di gestione AML si coordina con il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

11. LA CONSERVAZIONE

Per quanto riguarda la **conservazione** di dati, informazioni, notizie e atti raccolti in esecuzione dei citati obblighi di legge, la disciplina Antiriciclaggio (di cui al D.Lgs. 231/07) contiene specifiche prescrizioni²⁰.

La conservazione può, infatti, consentire a posteriori lo svolgimento di approfondimenti ed analisi, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, da parte dell'UIF o da altra Autorità competente.

La conservazione di dati antiriciclaggio, essendo un trattamento di dati personali, trova un naturale punto di contatto con la normativa contenuta nel Regolamento UE 679/16 (GDPR) e Codice della Privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2008 in tema di protezione dei dati personali.

Detta normativa è, peraltro, più volte richiamata dalla disciplina antiriciclaggio.

In tale contesto, le modalità di conservazione adottate devono:

1. prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati...”.
2. consentire l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all'art. 21, comma 4, lettera a);

²⁰ Art. 31 (Obblighi di conservazione) 1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente. 2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
b) i dati identificativi *ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale*, del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione ;*b-bis) la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all'articolo 21, con le modalità ivi previste*; c) la data, l'importo e la causale dell'operazione; d) i mezzi di pagamento utilizzati.

3. assicurare l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
4. assicurare la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

L'art. 31, 3 comma, prescrive, infine, che *“I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale”*.

Al riguardo l'art. 8 del Provvedimento UIF del 23 aprile 2018 evidenzia, peraltro, che *“I documenti rilevanti relativi alla comunicazione trasmessa sono comunque conservati a cura delle Pubbliche Amministrazioni per corrispondere alle richieste della UIF o degli organi investigativi”*.

È da evidenziare al riguardo che, sebbene l'obbligo di conservazione sia stato espressamente previsto per i “soggetti obbligati”, non può non riconoscersi l'operatività di tale prescrizione anche per la Pubblica Amministrazione nel contesto dei suoi adempimenti “comunicativi” e del più generale obbligo di “collaborazione attiva”.

Ciò detto anche in considerazione delle generali prescrizioni in capo alla Pubblica Amministrazione in tema di **conservazione amministrativa/archivistica** (cartacea e digitale)²¹ nonché quella prevista dalle differenti normative di settore.

12. LA FORMAZIONE

La **formazione AML (Anti Money Laundering)** è un aspetto sempre più rilevante, specie in relazione al crescente ruolo che i soggetti privati e gli enti pubblici (e società partecipate/controllate) possono avere nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La mancata formazione in tale contesto può costituire uno dei fattori che incide sul grado di vulnerabilità della struttura organizzativa del soggetto interessato.

Per i “soggetti obbligati” privati la norma (art. 16, 3 comma) prescrive di sviluppare programmi finalizzati a conoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio²².

Anche per le Pubbliche Amministrazioni è presente una specifica disposizione. , L'art. 10, comma 1, dispone che le Pubbliche Amministrazioni *“...devono adottare, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale (realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178) misure idonee ad assicurare il*

²¹ Le disposizioni sulla gestione documentale prevedono piani di conservazione e scarto predisposti dagli Archivi di Stato. La PA, prima di eliminare un documento, deve effettuare una valutazione con l'Archivio di Stato competente, che può opporsi allo scarto.

²² *“...A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare...”*.

riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi della vigente disciplina antiriciclaggio..”²³.

Il DM Interno del 25 settembre 2015 evidenzia poi che le procedure interne devono favorire la diffusione e la conoscenza dei presupposti e dell'iter di “comunicazione” delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori.

L’ente di riferimento (pubblico o privato) in definitiva dovrà porre in essere (e dimostrare) di aver:

- adottato misure proporzionate alle loro caratteristiche;
- formalizzato tali misure con la stesura di procedure antiriciclaggio di studio;
- aggiornato periodicamente la procedura antiriciclaggio;
- monitorato costantemente il livello di rischi corrispondente ai loro clienti;
- impostato, gestito ed attuato le procedure di controllo interno per la verifica del corretto adempimento degli obblighi e adempimenti antiriciclaggio da parte dei loro collaboratori/dipendenti;
- disposto ed attuato il programma di formazione nell’ambito del proprio studio professionale.

La formazione ha l’obiettivo non solo di garantire la conoscenza aggiornata del quadro normativo nazionale e internazionale sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, e i correlati adempimenti da porre in essere, ma anche (e soprattutto) di:

- a) sensibilizzare dirigenti e dipendenti sui rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo,
- b) illustrare le procedure, le metodologie e gli strumenti operativi adottati dall’ente.
- c) sviluppare la capacità di individuare, valutare e segnalare operazioni sospette,
- d) prevenire il coinvolgimento inconsapevole in operazioni illecite,
- e) promuovere la cultura della legalità e dell’etica aziendale.

Eventuali iniziative formative potranno essere assunte per integrare la formazione AML nel Piano di Prevenzione **della corruzione**.

Un ulteriore riferimento alla necessità di realizzare puntuali e regolari attività formative in favore dei dipendenti è contenuto anche nel Regolamento per la Protezione dei dati personali 679/2016²⁴.

²³ L’inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

²⁴ In capo al titolare del trattamento, e per coloro che coadiuvano il titolare, sono previsti precisi obblighi formativi: all’articolo 29 “...Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento...” - all’art. 32.4 “...Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri”.

Detta normativa si presenta quantomai applicabile anche alle tematiche antiriciclaggio anche in considerazione del fatto che i dati e le informazioni in tale ambito sono dati personali (spesso giudiziari) di differenti interessati (clienti).

13. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Benché gli uffici della Pubblica Amministrazione (PA) non rientrino tra i “soggetti obbligati” elencati all’art. 3 del D.lgs. 231/2007, sussiste anche per gli stessi un generale obbligo di riservatezza. Gli obblighi comunicativi (ex art. 10) e le attività ad essi propedeutici sono soggetti a generali **garanzie di riservatezza** (riguardo al segnalante e al segnalato) simili a quelle previste per i vari soggetti obbligati²⁵.

L’art. 1, 7 comma, del Provv. UIF del 23 aprile 2018 prescrive al riguardo che “...*Le Pubbliche Amministrazioni assicurano la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima...*”.

Proprio per corrispondere a queste esigenze di riservatezza il richiamato provvedimento dell’UIF all’art. 11, 2 comma, precisa che “...*Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale “gestore” e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line...*”.

Il rispetto degli obblighi di riservatezza dei dati personali, raccolti per finalità antiriciclaggio, in realtà può essere desunto anche dalle disposizioni presenti nella normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR – art.32 e segg.) nonché dalle disposizioni inerenti al segreto d’ufficio in tema di impiego pubblico²⁶.

La conseguenza pratica di tali principi è che la PA comunque deve, tra l’altro:

- garantire canali sicuri per le comunicazioni interne e verso UIF;
- limitare l’accesso ai dati antiriciclaggio solo ai ruoli/funzioni espressamente delegati al trattamento dei dati AML,
- opporre il diniego motivato alle istanze di Accesso Civico (**FOIA**) che riguardino le comunicazioni antiriciclaggio e la relativa documentazione di supporto (per il

²⁵ Art. 39 D.lgs. 231/2007 – divieto di “tipping-off” - Vieta a “chiunque ne sia comunque a conoscenza” di rivelare al cliente o a terzi: 1) l’avvenuta segnalazione/comunicazione; 2) l’esistenza di indagini; 3) l’identità del segnalante. La norma non limita il divieto ai soli “soggetti obbligati”, perciò ricomprende anche i dipendenti della PA coinvolti nelle funzioni antiriciclaggio.

²⁶ Art. 53 del D.P.R. 3/1957 (Testo Unico degli impiegati civili dello Stato) «*Il dipendente non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragioni d’ufficio e che non siano pubbliche.*» questo significa che è vietata la diffusione di dati, documenti, informazioni non soggette a pubblicità.

possibile rischio di pregiudizio di eventuali indagini (vgs al riguardo l'art. 2-undecies D.lgs. 196/2003²⁷, l'art. 5-bis, c. 1/2, del D.lgs. 33/2013²⁸).

14. IL SISTEMA DI PREVENZIONE A CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, AL FINANZIAMENTO DELLA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA E ALL'ATTIVITÀ DEI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE

Le organizzazioni terroristiche ed i singoli terroristi hanno costante bisogno di finanziamenti al fine di sostenere le proprie reti, per la propaganda e il reclutamento, per le spese logistiche (trasporti, alloggi, documenti, armi ed equipaggiamenti) finalizzate al compimento degli atti terroristici.

Diventa pertanto fondamentale per l'attività di prevenzione e contrasto bloccare le fonti di finanziamento ed utilizzare in modo ottimale ogni informazione finanziaria utile per smantellare le organizzazioni terroristiche.

La consapevolezza che il fenomeno terroristico e la concreta possibilità che qualsiasi realtà economica possa essere utilizzata come veicolo di approvvigionamento o di smistamento di somme per queste finalità illecite, hanno indotto il legislatore ad utilizzare il sistema di contrasto di carattere preventivo, già esistente per la criminalità, anche per il finanziamento del terrorismo internazionale.

Il sistema di prevenzione del finanziamento del terrorismo si basa quindi su strutture, regole e metodologie **coincidenti** con quelle che formano il sistema di prevenzione del riciclaggio.

La ragione di questa impostazione si fonda su un'analogia di fondo tra i due fenomeni: il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo rappresentano entrambi momenti di interazione delle attività criminali con il sistema economico-finanziario.

Nel primo caso, in genere, **“a valle”** del reato, per occultare o godere dei proventi di origine illecita; nel secondo caso, **“a monte”** del reato, per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie a sostenere le azioni e le organizzazioni terroristiche.

L'art. 2, 6 comma, del D.Lgs. 231/07, fornisce peraltro la definizione di cosa si intende per **finanziamento al terrorismo**, ovvero:

²⁷ Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato) 1. *I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto: a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio...*

²⁸ L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico.... f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive. **2.** L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia...

- *“..qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali cioè indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette..”;*

Le disposizioni previste dal vigente quadro normativo mettono, quindi, sullo stesso piano normativo il contrasto di carattere preventivo del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, senza operare specifiche distinzioni sotto il profilo giuridico.

Ne consegue che l’esperienza ed i presidi utilizzati in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio per i proventi di natura criminale trovano piena e completa applicazione con riferimento al finanziamento al terrorismo.

Ciò detto pur prendendo atto che il terrorismo si sviluppa con differenti dinamiche rispetto alla criminalità in senso proprio e si concretizza attraverso fattispecie (spesso complesse) apparentemente lontane dal normale perimetro delle attività svolte dai “soggetti obbligati” dalla norma.

In questo contesto è stato rilevato come il sostegno economico alle finalità terroristiche si sviluppa su diversi livelli:

- **macro-finanziamento**, riconducibile alla gestione delle risorse proprie (ad esempio dei paesi sottomessi al sedicente Stato Islamico),
- **micro-finanziamento**, non meno allarmante in relazione al volume, alla sua diffusività ed alla varietà delle forme con cui si realizza. In quest’ultimo caso l’illegalità dei fondi non è nell’origine, ma nella destinazione dei fondi²⁹. L’individuazione delle operazioni di finanziamento del terrorismo, in questo secondo caso, è resa pertanto complessa dal fatto che le transazioni hanno spesso ad oggetto somme di importo esiguo e l’origine delle disponibilità non è necessariamente illecita.

Le liste di congelamento

Il contrasto al terrorismo, oltre ad avvalersi del sistema di presidi già esistenti per il contrasto al riciclaggio (in particolare, l’adeguata verifica della clientela, la conservazione dei documenti, la segnalazione delle operazioni sospette, i controlli interni e la valutazione e gestione del rischio) utilizza il meccanismo delle liste di “congelamento”.

²⁹ Tra questi il sistema più diffuso è quello denominato “*hawala*”, un sistema informale di trasferimento di valori basato sulle prestazioni e sull’onore di una vasta rete di mediatori, attraverso il quale è possibile trasferire da un Paese all’altro somme di denaro senza movimentarle fisicamente ed evitando i canali ufficiali.

Si tratta di un presidio preventivo interdittivo funzionale a bloccare ogni forma di utilizzo o di trasferimento di fondi – o di ogni altro bene suscettibile di produrre ricchezza – da parte di soggetti o entità elencati nelle blacklist pubbliche.

Il medesimo presidio è stato, peraltro, esteso dall'ONU anche ad altre fattispecie rilevanti per la minaccia della pace e della sicurezza internazionale, per contrastare, ad esempio, le attività dei regimi accusati di gravi violazioni dei diritti umani o di non rispettare i trattati internazionali, anche in tema di proliferazione nucleare³⁰.

Il sospetto di finanziamento del terrorismo

La qualifica di sospetto di finanziamento del terrorismo avviene nella maggior parte dei casi per fattori soggettivi, ovvero per la circostanza che l'operatività (non necessariamente connotata da anomalie finanziarie) riguardi soggetti coinvolti in fatti di terrorismo, o più o meno vicini a organizzazioni terroristiche o ad ambienti dell'estremismo; negli altri casi i fattori di rischio determinanti sono "geografici", ovvero attinenti alla localizzazione delle operazioni o provenienza dei soggetti ai quali sono ricondotte le anomalie finanziarie³¹.

Il Prov. Uif del 23 aprile 2018 al riguardo evidenzia che: *"Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF. Non è sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora le Pubbliche amministrazioni possano escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo"*³².

Le casistiche segnalate per il particolare ambito possono essere inquadrare in tre grandi categorie, nelle quali il sospetto che innesca la segnalazione attiene rispettivamente:

- al profilo individuale dei soggetti coinvolti;
- all'operatività finanziaria complessivamente messa in atto;

³⁰ Il congelamento pertanto consiste sostanzialmente nel blocco automatico delle disponibilità finanziarie ed economiche di soggetti coinvolti in fatti di terrorismo, per la sola circostanza che gli stessi siano stati inseriti ("designati") nelle liste antiterrorismo previste dal decreto. È fatto infatti divieto sia di mettere, direttamente o indirettamente, a disposizione dei soggetti designati fondi o risorse economiche o di stanziarli a loro vantaggio, sia di partecipare consapevolmente e deliberatamente ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento. Circa gli effetti del congelamento, il decreto 109/2007 stabilisce che i capitali liquidi e i beni mobili ed immobili, società ed aziende sottoposte al blocco non possono costituire oggetto di atti di trasferimento, disposizione o utilizzo. In tal senso, viene sancita la nullità degli atti compiuti in violazione di tale prescrizione.

³¹ Al riguardo tenere costantemente presenti gli indici di anomali contenuti nel Provvedimento UIF del 12 maggio 2023 ed in vigore dal 1° gennaio 2024.

³² *Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle Comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017".*

- al coinvolgimento di organizzazioni non profit³³.

La materia del contrasto al finanziamento del terrorismo è comunque regolata dal D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, recante “*Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE*”.

15.DEFINIZIONI

Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2007 si riportano di seguito le seguenti definizioni:

Cliente	Il soggetto che instaura rapporti continuativi compie operazioni ovvero richiede od ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico
Soggetto cui è riferita l’operazione	Ai fini dell’applicazione degli indicatori, si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con le <u>Pubbliche Amministrazioni</u> e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie.
Congelamento di fondi	Divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
Congelamento di risorse economiche	Divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;

³³ Uno specifico approfondimento sul tema è contenuto nel capitolo 7 (pagg. 224/247) del Quaderno antiriciclaggio UIF n. 20 del 2023

Dati identificativi	Il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale
Esecutore	Il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente
Fascicolo del cliente	Qualsiasi tipo di raccolta o aggregazione documentale sia in modalità informatica che in modalità cartacea, purché idonea all'archiviazione Funzione antiriciclaggio La funzione organizzativa deputata a definire e gestire le politiche e le procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Gestore delle comunicazioni antiriciclaggio	Soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF presentandosi come interlocutore anche per i relativi approfondimenti
Modalità di conservazione	La conservazione sia cartacea che informatica nonché mista
Mezzi di pagamento	Il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie
Operazione	L'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o di cripto-attività o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la

	stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale
Operazione frazionata	L'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale
Operazione occasionale	L'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo, in cui rientra la prestazione intellettuale ad esecuzione istantanea od occasionale resa a favore del cliente
Operazioni collegate	Le operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale
Paesi terzi ad alto rischio	Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva;
Persone politicamente esposte	Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami,
Personale	I dipendenti, i tirocinanti e tutti i soggetti comunque operanti sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, dislocate anche in più sedi sia sul territorio nazionale che sul territorio estero
Rapporto continuativo	Un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati

Responsabile antiriciclaggio	Il responsabile della funzione antiriciclaggio che ha compiti di supervisione e coordinamento delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT e assiste il soggetto obbligato anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo
Responsabile del sistema di conservazione	Il soggetto che gestisce, organizza e controlla il sistema di conservazione. Può coincidere con il con il responsabile antiriciclaggio, se nominato
Risorse economiche	Le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi
Rischio effettivo (per l'adeguata verifica del cliente)	Il rischio complessivo ponderato risultante dalla valutazione del rischio specifico connesso al cliente e del rischio inerente connesso alla prestazione professionale
Rischio inerente (per l'adeguata verifica del cliente)	Il rischio proprio connesso all'attività svolta dal soggetto obbligato considerata per categorie omogenee in termini oggettivi e astratti, individuato in via indicativa nelle tabelle 1 e 2 della Regola Tecnica n. 2
Rischio inerente (per l'autovalutazione del soggetto obbligato)	Il rischio attuale e potenziale cui il soggetto obbligato è esposto in ragione dell'attività concretamente svolta nel suo complesso
Rischio residuo (per l'autovalutazione del soggetto obbligato)	Il rischio cui il soggetto obbligato è esposto, tenuto conto del rischio inerente e della vulnerabilità riscontrate, che può essere mitigato con adeguate azioni correttive
Rischio specifico (per l'adeguata verifica del cliente)	Il rischio riferibile al cliente e alla prestazione professionale per come in concreto definita in occasione del conferimento dell'incarico

Sistema di conservazione	Il complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, coordinate da un sistema di regole e procedure che individuano le note tecniche, organizzative, nonché le modalità operative per la conservazione cartacea e informatica
Soggetti designati	Le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale
Soggetti legittimati (per la conservazione)	Soggetti che, alternativamente o meno, producono, ricevono, ovvero accedono, consultano, copiano, utilizzano, estraggono, nonché esibiscono agli organi di controllo, i documenti, i dati e le informazioni da immettere, da mantenere e da estrarre dal sistema atto alla conservazione dei documenti, dati e informazioni detenuti ai fini di antiriciclaggio
Storicità	Il mantenimento della cronologia dei dati o informazioni
Titolare effettivo (TE)	La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita
Vulnerabilità	Elemento connesso all'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi procedurali e di controllo implementati

PARTE SPECIALE

16.LA SOCIETÀ

Si.Ge.Ri.Co. S.p.A. (Siena Gestione Risorse Comunali di seguito anche solo la “Società”) è una Società “In House Providing” del Comune di Siena, che ne detiene il 100% delle azioni.

La natura di Società in house controllata al 100 per cento dal Comune di Siena determina che la stessa rientri a pieno titolo nella definizione di Pubblica Amministrazione prevista dall’art. 1, comma 2, lett. hh) del D.lgs. 231/07.

SI.GE.RI.CO. S.p.A. è stata istituita nel 1991 come Siena Parcheggi SpA ed ha rappresentato per oltre venticinque anni lo strumento di attuazione delle strategie integrate riguardo la sosta e la mobilità nel territorio comunale. Nel corso degli anni la Società ha ampliato considerevolmente il proprio perimetro di attività divenendo una società multiservizi.

La Società si occupa di:

- ❖ **mobility:** gestisce 9 parcheggi in struttura, tutti a parcometro e i 4 impianti di risalita della città, oltre a fornire servizi per la mobilità e sosta ai cittadini ed imprese;
- ❖ **entrate tributarie e relative sanzioni ed interessi:** quali Ici/Imu/Tasi, Tarsu/Tia/Tares/Tari e imposta di soggiorno;
- ❖ **entrate patrimoniali di diritto pubblico e relative sanzioni ed interessi:** quali a titolo esemplificativo canoni alloggi ERP, altri immobili e concessioni, rette scolastiche riguardanti la ristorazione e il trasporto, rette di asili nido, sanzioni amministrative per violazioni concernenti il Codice della Strada;
- ❖ **entrate patrimoniali di diritto privato:** quali a titolo esemplificativo proventi canoni ricognitori, affitti reali di fondi rustici e proventi di affitti di fabbricati, affitti di alloggi comunali;
- ❖ **attività di gestione del contenzioso,** sia un ambito di giudizi ordinari che tributari, e delle procedure concorsuali;
- ❖ **attività di riscossione coattiva delle entrate,** di diversa natura, affidate dall’Ente;
- ❖ **attività di compartecipazione all’accertamento dei tributi erariali (L. 248/2005);**
- ❖ **gestione del Complesso Museale di Santa Maria della Scala,** comprese la biglietteria, la gestione del Bar “La Caffetteria Vecchio Spedale”, la didattica museale, i servizi bibliotecari e la gestione dello Ostello Casa delle Balie;
- ❖ **gestione dei Bagni Pubblici comunali;**
- ❖ **gestione Impianti Sportivi.**

17. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La Società è articolata in tre macro Aree di linee: Tecnica, Servizi museali, Tributi.

La prima comprende gli Uffici Mobility e Infrastrutture Civili e Infrastrutture Tecnologiche e Information Technology.

L'Area servizi museali si occupa dei servizi relativi al Museo e alla Caffetteria.

L'Area Tributi comprende gli Uffici Tributi Locali (Tari, tributi minori e riscossione coattiva e IMU) e l'ufficio Legale e Tributario.

Le aree di Staff sono due e cioè l'Area Affari Generali e l'Area Amministrazione e Finanza.

Nell'Area Affari Generali sono ricompresi gli uffici Personale e Formazione, SSL e Ambiente, Relazioni Esterne, Impianti Sportivi e Marketing, Comunicazione e Sviluppo.

L'Area Amministrazione e Finanza comprende gli uffici Appalti e Affidamenti, Anticorruzione e Trasparenza, Compliance, Whistleblowing, Privacy, qualità, Protocollo e centralino e Controllo di gestione.

Di Staff alla Presidenza vi sono l'Organismo di Vigilanza e l'Internal Audit.

18. ANALISI DI CONTESTO

a. Contesto esterno

Al fine di identificare i fattori esterni che possono influenzare la capacità della Società di far fronte al rischio di riciclaggio e di preservare il corretto utilizzo di risorse economiche oggetto di procedimenti amministrativi che potrebbero essere utilizzati a fini illeciti, nonché di fronteggiare il rischio che la PA venga in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali sono stati valutati specifici contributi elaborati dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, dalla Direzione Investigativa Antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

In particolare, puntuali fattori di condizionamento che devono essere tenuti in considerazione ai fini della valutazione del rischio di riciclaggio emergono dalla:

(1) Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Con riferimento alla **VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE DI RICICLAGGIO**³⁴ viene precisato in sintesi che:

³⁴ In dettaglio l'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria porta che il "rischio inerente" di riciclaggio di denaro risulta strettamente influenzato dalle attività illecite (analogamente a quanto rilevato nella precedente valutazione del 2018) che continuano a rappresentare una quota significativa del PIL.....Allo stesso tempo, è importante rilevare che i presidi e le attività di controllo in essere in Italia sono stati rafforzati e sono qualitativamente percepiti come superiori rispetto a molti altri Paesi, dove il riciclaggio di capitali illeciti è meno presidiato.

- (a) il **rischio inerente di riciclaggio** è ancora molto elevato in Italia, in relazione alla **persistenza di attività illecite** che rappresentano una quota significativa del PIL.
- (b) le **principali minacce** criminali classificate come “molto significative” sono **Corruzione**, Estorsione, Evasione e reati tributari, Narcotraffico e Reati fallimentari e societari
- (c) la **corruzione** rimane una delle principali minacce, con aree a rischio identificate dall’ ANAC nel **Piano Nazionale Anticorruzione 2023** in Appalti pubblici, Reclutamento del personale, Sovvenzioni e concessioni;
- (d) le **Organizzazioni criminali italiane e straniere** sono fortemente presenti e operano per infiltrarsi nel tessuto economico legale.
- (e) il legislatore ha riconosciuto un **ruolo attivo della PA nel sistema antiriciclaggio**, potendo essa intercettare segnali di illeciti.

(2) Relazione del Ministro dell’interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla **Direzione Investigativa Antimafia** nel primo e **secondo semestre 2024**³⁵. Per quanto di interesse tale relazione riporta che con riferimento:

L’analisi dei reati presupposto, condotta sulla base di alcuni indicatori rilevanti in termini di impatto economico, diffusione territoriale e disvalore sociale attribuito, consente di esprimere un giudizio sulla rilevanza delle minacce derivanti dalle diverse condotte criminali.

Le minacce con rilevanza “molto significativa” sono: corruzione, estorsione, evasione e reati tributari, narcotraffico e reati fallimentari e societari.

Con riferimento alle fattispecie più rilevanti di reati presupposto, **la corruzione continua a rappresentare una minaccia molto significativa. L’ANAC... nell’ultimo Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato nel 2023, ha individuato quattro aree a maggior rischio corruttivo: appalti, reclutamento del personale, sovvenzioni, autorizzazioni e concessioni.** In ragione dell’assegnazione e dell’uso dei fondi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), il nuovo Piano si concentra, in particolare, sui contratti pubblici.

Quanto alle modalità di attuazione dei comportamenti criminali, le forme di criminalità organizzata italiana, ma anche straniera operante nel territorio, restano prevalenti e preoccupanti. La quasi totalità delle condotte criminali è, in larghissima parte e, in alcune ipotesi, esclusivamente, riconducibile al crimine organizzato, anche di stampo mafioso.

.....*Rileva la scelta compiuta dal legislatore italiano di **coinvolgere nel sistema antiriciclaggio anche uffici della Pubblica Amministrazione, ritenuti in posizione privilegiata per individuare, e quindi prevenire, fenomeni illeciti.***

³⁵ Di specifica utilità risultano essere gli approfondimenti relativi a:

- (1) Appalti pubblici

L’esperienza maturata attraverso le indagini condotte nel tempo ha messo in luce la straordinaria capacità di adattamento della criminalità organizzata, pronta a modificare la propria operatività per perseguire con efficacia i propri obiettivi illeciti. In particolare, le organizzazioni criminali adottano strategie sofisticate per infiltrarsi negli appalti pubblici, influenzandone le procedure attraverso la manipolazione dei bandi di gara a favore di taluni soggetti o la creazione di accordi tra imprese per garantire una rotazione nell’aggiudicazione dei contratti, realizzando una gestione mirata delle offerte e la falsificazione delle verifiche delle stesse, spesso accompagnata dall’esclusione di competitor non graditi. **Queste operazioni prevedono di frequente la corruzione di funzionari pubblici** e professionisti che facilitano tali distorsioni in cambio di vantaggi illeciti. Non mancano, inoltre, minacce e intimidazioni per scoraggiare la partecipazione di aziende concorrenti. Le infiltrazioni mafiose possono estendersi anche alla fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto: le imprese vincitrici, infatti, sono spesso costrette a subappaltare attività ad aziende affiliate alla criminalità, come il noleggio di mezzi a freddo o a caldo, la fornitura di materiali edili, i lavori di movimento terra, la sorveglianza dei cantieri, il trasporto di rifiuti in discarica. Queste attività, strettamente legate al territorio, rivestono un interesse primario per le organizzazioni mafiose, che mirano a consolidare il proprio controllo diretto sulle dinamiche economiche locali. Le organizzazioni criminali si sono specializzate nell’infiltrazione all’interno dei circuiti economico-finanziari legali, riciclando il denaro sporco e traendo profitti enormi da queste operazioni. Da un lato esse cercano di nascondere l’immissione di capitali illeciti nei mercati finanziari, dall’altro si adoperano per evitare che le

- (a) al fenomeno **Infiltrazioni negli Appalti Pubblici**, le mafie manipolano gare, creano cartelli tra imprese, escludono concorrenti, falsificano offerte. È ricorrente l'uso di **corruzione** e minacce. Dopo l'aggiudicazione, spesso vi è subappalto ad imprese mafiose per attività accessorie (noleggi, vigilanza, trasporto, ecc.).
- (b) al fenomeno del **Riciclaggio** di denaro le organizzazioni reinvestono capitali illeciti nei mercati legali. La strategia prevede discrezione, mimetismo, supporto di professionisti locali.
- (c) alla situazione riscontrabile nella Toscana e nella provincia di Siena, tali territori non registrano storicamente una forte presenza mafiosa, ma sono attrattivi per le mafie per via della loro vocazione turistica, commerciale e immobiliare. La 'ndrangheta ha una presenza significativa, operando per lo più tramite reinvestimento e traffici illeciti. È in crescita il fenomeno delle "mafie imprenditrici" che reinvestono in attività commerciali apparentemente lecite, infiltrando l'economia locale.

(3) Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore Nazionale e dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Ancorché tale relazione risulti aggiornata al 2020 presente ancora elementi di rilevante attualità, tra i quali si evidenziano le riflessioni in materia di **Corruzione**³⁶ che in sintesi affermano che:

loro attività illegali emergano. È quindi **fondamentale**, per contrastare efficacemente l'infiltrazione delle mafie nel settore degli appalti pubblici, che **le istituzioni competenti intervengano tempestivamente, monitorando e rilevando ogni irregolarità nelle procedure di assegnazione degli appalti.**

(2) Presenze della Criminalità Organizzata sul Territorio Nazionale – La Toscana Pur non essendo tradizionalmente annoverata tra le aree a consolidata presenza mafiosa, la Toscana rappresenta un territorio di interesse per le organizzazioni criminali, che vi individuano un contesto favorevole al reinvestimento di capitali di provenienza illecita. Il quadro socioeconomico regionale, caratterizzato da una forte vocazione turistico-culturale, costituisce un'attrattiva per le mafie, le quali cercano di infiltrarsi nei mercati legali. ... nonostante la ridotta incidenza di episodi di violenza eclatante, emerge la spiccata capacità delle organizzazioni criminali di operare in maniera discreta, avvalendosi, laddove necessario, per l'avviamento ed il consolidamento di attività imprenditoriali e commerciali, del supporto di professionisti locali. Le recenti analisi indicano una riduzione dell'influenza di cosa nostra e delle consorterie mafiose pugliesi, mentre la camorra e la 'ndrangheta continuano a consolidare la loro presenza, principalmente attraverso il reinvestimento di proventi illeciti e il traffico di stupefacenti. Per quanto riguarda specificamente la 'ndrangheta, sebbene in Toscana non risultino attivi locali, espressioni di un radicamento territoriale consolidato, sono emerse nel tempo presenze di esponenti delle 'ndrine operanti conformemente alle conclamate strategie della mafia calabrese, mantenendo il centro nevralgico in Calabria, ma svolgendo **attività criminali per lo più connesse al reimpiego di capitali**, al traffico di droga, all'usura ed alle estorsioni. E **proprio nel riciclaggio**, abbinato a tentativi di infiltrazione dell'economia legale, i sodalizi calabresi in Toscana hanno confermato la tendenza a diversificare gli investimenti, rafforzando la propria presenza imprenditoriale in diversi contesti economico-finanziari, grazie, talvolta, a reti collusive di appoggio.

³⁶ In dettaglio nella relazione viene affermato...Assistiamo... ad una **crescente incidenza economica delle mafie, che si manifesta certamente nel comparto degli appalti di opere pubbliche**, ma che pervade in realtà tutto il mondo imprenditoriale, ove i sodalizi gestiscono una molteplicità di attività economiche e commerciali, anche fortemente differenziate. Da sempre il settore pubblico è di particolare interesse per le mafie, potendo offrire posizioni di rendita o addirittura di sostanziale monopolio attraverso il condizionamento delle istituzioni, ottenuto grazie alla leva corruttiva e alla collusione.

...Quando si parla di "mafia e corruzione" ci si riferisce dunque a tutta questa vasta e pericolosa area di illegalità - che comprende i delitti contro la pubblica amministrazione ma certo non si esaurisce in essi - che oggi permea una parte rilevante del mondo imprenditoriale e che inquina una porzione non piccola del mercato legale. Si può dunque

- le mafie hanno una presenza capillare nell'economia legale, grazie a corruzione e collusione.
- l'elemento corruttivo rappresenta un fattore strategico di espansione mafiosa.
- la commistione tra mafia e imprenditoria è ampia e in costante evoluzione.

Volendo ampliare lo sguardo verso una più ampia analisi della criminalità, ristretta alla provincia di Siena, utili elementi di riferimento possono essere rilevati:

- dai dati forniti dalla Banca dati interforze del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno per l'anno 2023.
La **città di Siena si attesta nella 79^a posizione**, su 106 province, con una crescita di 371 denunce in più rispetto all'anno precedente. In merito nessun omicidio né infanticidio è stato registrato nel 2023, e Siena è 54^a per quanto riguarda i tentati omicidi con solo quattro denunce e 39^a per violenze sessuali con ventotto denunce.
- dai dati pubblicati da "Il Sole 24 Ore", secondo i quali **Siena** si colloca nella 62^a posizione per quanto riguarda i furti con venti denunce depositate. Sono relativamente poche anche le denunce presentate per furto di autoveicoli (62) e motoveicoli (25), ma va però sottolineato un dato abbastanza allarmante per Siena ed è quello dei furti nelle abitazioni. La Città del Palio occupa l'undicesima posizione con ben 946 denunce presentate, segnalando così 250 denunce in più rispetto all'anno precedente. Sono poche, rispetto alla media nazionale, anche le denunce per spaccio di stupefacenti che con 49 segnalazioni vede Siena alla 94^a.

Alla luce dei contributi esaminati si rileva, per la Toscana e Siena che, pur non registrando storicamente una forte presenza mafiosa e pur non essendo stati rilevati in tali ambiti territoriali significative vicende riconducibili a reati contro la pubblica amministrazione, occorre continuare a mantenere alta l'attenzione verso quei fenomeni criminali che costituiscono reati presupposto del riciclaggio. In tale ambito particolare attenzione va riservata alla corruzione e alle aree a maggior rischio corruttivo.

b. Contesto interno

Si.Ge.Ri.Co. S.p.A., in quanto Società in house controllata al 100% dal Comune di Siena, svolge compiti di amministrazione attiva nell'ambito di procedimenti rientranti nel perimetro di quelli individuati dall'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 231/07, e cioè:

- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;

affermare che il **tema della corruzione (intesa in senso ampio) è divenuto uno dei fattori strategici per l'espansione mafiosa.**

- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Come evidenziano i contributi riportati con riferimento all'analisi del contesto esterno, la corruzione costituisce una delle minacce più significative fra quelle che alimentano il rischio di riciclaggio e che la PA venga in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali.

Al fine di prevenire, contrastare e reprimere tale fenomeno all'interno della società, e più in generale, al fine di promuovere lo sviluppo di condizioni di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione e di contribuire, in definitiva, alla tutela del valore pubblico associato all'attività svolta, SI.GE.RI.CO ha adottato una plurima serie di iniziative che costituiscono elementi di contesto interni rilevanti ai fini della valutazione di possibili fattori di condizionamento da tenere in considerazione ai fini della valutazione del rischio di riciclaggio. Più in particolare, SI.GE.RI.CO ha:

- adottato il **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, attualmente nell'edizione 2025-2027.**

Tale piano costituisce uno degli strumenti organizzativi e di controllo adottati da SI.GE.RI.CO., in quanto Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2.2 della Delibera ANAC n.7 del 17 gennaio 2023 e si pone quale strumento, voluto per legge, a rafforzamento dei presidi anticorruzione già adottati dal Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 231/01;

- implementato ed aggiornato un **Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (anche "MOGC231")**, elaborato ai sensi del **D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001**, nell'ambito del quale sono definiti presidi di organizzazione e controllo delle attività per la prevenzione dei reati presupposto, nonché sono indicate le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della società (fra i quali i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio ai sensi dell'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001);
- adottato ed aggiornato nel 2025 un **Codice Etico e di Comportamento**. Tale strumento:
 - da un lato (Codice Etico) indica principi e valori che contribuiscono a consolidare la credibilità di Si.Ge.Ri.Co. sia nel contesto interno che esterno, istituzionale e sociale in cui la Società si trova ad operare;
 - dall'altro (Codice di Comportamento) definisce, invece, regole per assicurare l'integrità di azione ed è finalizzato a prevenire comportamenti inappropriati;
- implementato un sistema di gestione delle segnalazioni (c.d. **Whistleblowing**) ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione e favorire la segnalazione di illeciti

ed irregolarità da parte del personale dipendente e di persone ed organizzazioni esterne.

19. MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI E DEI PROCESSI RILEVANTI AI FINI DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO

Come ben sottolineato dalla UIF³⁷ risultano evidenti le forti connessioni tra i sistemi di prevenzione del riciclaggio e della corruzione, poiché entrambi si fondano sull'approccio basato sul rischio (*risk-based approach*) come criterio guida per l'adozione di misure preventive efficaci.

Ed infatti, nei sistemi Antiriciclaggio il rischio guida le strategie di prevenzione attraverso il **risk assesment**, richiesto dagli standard internazionali e dalle norme comunitarie. Gli operatori sono chiamati a riconoscere anomalie e sospetti nelle singole operazioni, con il supporto di strumenti forniti dalle autorità (come indicatori e schemi).

Nell'attività Anticorruzione, poi, le amministrazioni devono effettuare una mappatura interna dei rischi, predisponendo i Piani Triennali di Prevenzione della corruzione che hanno una funzione programmatica e preventiva.

Tra i sistemi di prevenzione del riciclaggio e della corruzione sussistono, pertanto, importanti interrelazioni e sinergie, che devono essere valorizzate per massimizzare l'efficacia dei presidi di prevenzione e minimizzare gli oneri organizzativi e gli adempimenti burocratici per le pubbliche amministrazioni.

L'approccio **risk-based** condiviso richiede, infatti, alle amministrazioni di mappare i processi interni in modo da individuare e presidiare le aree di attività maggiormente esposte al rischio e di esplorare e riconoscere le proprie aree di vulnerabilità.

³⁷ Quaderno n.19 – settembre 2022 “Le Pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio” - Quaderni dell'antiriciclaggio, collana Analisi e studi: “...entrambi i sistemi poggiano sul concetto di rischio, quale parametro in base al quale calibrare le misure preventive. In particolare, nell'apparato antiriciclaggio l'approccio in base al rischio permea sia le strategie di prevenzione e contrasto, attraverso gli esercizi di “risk assesment” raccomandati dagli standard internazionali e dalle norme comunitarie, sia, a livello “micro”, la capacità degli operatori di qualificare le anomalie o i sospetti insiti nelle singole operazioni, con l'ausilio di strumenti elaborati e messi a disposizione dalle autorità (es. indicatori e schemi). Nel sistema anticorruzione le amministrazioni sono chiamate a effettuare al proprio interno una mappatura dei rischi e a dare a tale operazione una qualificazione essenzialmente “programmatica” attraverso la predisposizione dei Piani di prevenzione della corruzione. Ne deriva che tra i sistemi di prevenzione del riciclaggio e della corruzione sussistono importanti interrelazioni che possono – e devono – essere valorizzate nell'ottica di massimizzare i vantaggi derivanti dall'applicazione dei relativi presidi, minimizzando al contempo gli oneri organizzativi e gli adempimenti a carico degli uffici pubblici. In particolare, l'approccio cd. risk based nella declinazione dei presidi, che impone alle pubbliche amministrazioni di mappare i processi interni in modo da individuare e presidiare le aree di attività maggiormente esposte al rischio, si rivela essenziale sia a fini anticorruzione che antiriciclaggio, poiché porta le singole amministrazioni a esplorare le proprie aree di vulnerabilità e ad adottare le misure di mitigazione ritenute di volta in volta più appropriate. Si tratta di un'attività ricognitiva che può essere condotta in modo unitario, in una logica di “valutazione e gestione integrata dei rischi” derivanti dall'esposizione delle stesse amministrazioni sia a rischi (per lo più interni) di corruzione, sia a rischi di infiltrazione, utilizzo o abuso delle procedure pubbliche a scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Questa attività può essere condotta in modo unitario e integrato, con una logica di gestione complessiva dei rischi (corruzione interna, infiltrazione criminale, riciclaggio e finanziamento del terrorismo).

L'ANAC, poi, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022³⁸ precisa che:

- la qualità delle pubbliche amministrazioni è un obiettivo trasversale e preconditione per l'efficacia delle politiche pubbliche;
- la prevenzione della corruzione è uno strumento essenziale per la creazione di valore pubblico, inteso come utilità e fiducia percepite dalla collettività;
- anche le misure antiriciclaggio, previste dall'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007, vanno intese in questa ottica: esse non solo servono a proteggere l'amministrazione da contatti con soggetti criminali, ma contribuiscono anch'esse alla creazione di valore pubblico.
- la valutazione e mappatura dei rischi sono un obbligo tanto per la normativa anticorruzione quanto per quella antiriciclaggio e conseguentemente:
 - ✓ le amministrazioni devono mappare i processi interni per identificare le aree più esposte a rischi;
 - ✓ devono valutare le caratteristiche e i comportamenti dei soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi.

In tale ottica occorre osservare che SI.GE.RI.CO come già indicato al punto che precede, ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, attualmente nell'edizione 2025-2027, nell'ambito del quale, tenuto conto delle indicazioni di ANAC sulle aree individuate come sensibili a rischio di fenomeni corruttivi, ha ricondotto a tali aree sensibili alcuni processi gestionali, rientranti anche fra quelli individuati dall'art. 10, comma 1 del D.lgs. 231/07 e più in particolare:

❖ Contratti Pubblici - Programmazione

³⁸nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022 al punto 1 viene precisato: *La stessa qualità delle pubbliche amministrazioni è obiettivo trasversale, premessa generale per un buon funzionamento delle politiche pubbliche. Il contrasto e la prevenzione della corruzione sono funzionali alla qualità delle istituzioni e quindi presupposto per la creazione di valore pubblico anche inteso come valore riconosciuto da parte della collettività sull'attività dell'amministrazione in termini di utilità ed efficienza.*

Nella stessa ottica si pongono le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio). Tali presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi come strumento di creazione di valore pubblico, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali.

L'ANAC, poi, al punto 3.1.1 aggiunge: *Si ricorda che la valutazione e la mappatura dei rischi sono tra i principali adempimenti imposti agli uffici pubblici anche dalla normativa antiriciclaggio. L'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007, richiede infatti alle pubbliche amministrazioni di mappare i processi interni in modo da individuare e presidiare le aree di attività maggiormente esposte al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, valutando le caratteristiche soggettive, i comportamenti e le attività dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi.*

La stessa Autorità, inoltre, alla nota n. 20 afferma: *Si precisa che anche tali amministrazioni, se rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007, sono tenute all'ottemperanza degli obblighi antiriciclaggio descritti dal decreto medesimo, valorizzando il più possibile il coordinamento con le misure anticorruzione, in modo da realizzare i più volte citati obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dei controlli pubblici previsti dalla legislazione vigente.*

- ❖ Contratti Pubblici - **Progettazione della gara**
- ❖ Contratti Pubblici - **Selezione del contraente**
- ❖ Contratti Pubblici - **Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**
- ❖ Contratti Pubblici - **Esecuzione**
- ❖ Contratti Pubblici - **Rendicontazione**
- ❖ Altri Processi con Esposizione a Rischi Corruttivi Significativi- **Contributi e Sovvenzioni**
- ❖ Altri Processi con Esposizione a Rischi Corruttivi Significativi- **Gestione delle entrate del socio unico**
- ❖ Altri Processi con Esposizione a Rischi Corruttivi Significativi - **Gestione delle entrate patrimoniali di diritto pubblico del socio unico**
- ❖ Altri Processi con Esposizione a Rischi Corruttivi Significativi- Gestione delle entrate **patrimoniali di diritto privato del socio unico**
- ❖ Altri Processi Con Esposizione a Rischi Corruttivi Significativi - **Affidamento Incarichi di Collaborazione e Consulenza.**

Tenuto conto dell'analisi di contesto soprariportata, della mappatura dei processi a rischio eseguita nell'ambito del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e delle indicazioni formulate dalla UIF e dall'ANAC in tema di valutazione e gestione integrata dei rischi e di coordinamento fra le misure anticorruzione ed antiriciclaggio, **i processi rilevanti ai fini del rischio di riciclaggio risultano essere:**

❖ **nell'ambito dei Contratti Pubblici:**

- Selezione del contraente nell'ambito
- Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
- Esecuzione
- Rendicontazione

❖ **nell'ambito degli Altri Processi con Esposizione a Rischi Corruttivi Significativi:**

- Gestione delle entrate del socio unico, Gestione delle entrate patrimoniali di diritto pubblico del socio unico e Gestione delle entrate patrimoniali di diritto privato del socio unico con riferimento **all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati** che si possono concretizzare in Rimborsi tributari, Compensazioni tributarie, Rimborsi di somme non dovute e Rateizzazioni tributi/sanzioni
- Contributi e Sovvenzioni
- Affidamento Incarichi di Collaborazione e Consulenza. A tali processi si applicano, conseguentemente, le procedure contenute nel presente modello organizzativo antiriciclaggio.

20.ASSETTO ORGANIZZATIVO INTERNO IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO

a. Il Gestore

Il soggetto “**Gestore**”, formalmente individuato dalla Pubblica Amministrazione al proprio interno, è il soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni e i relativi approfondimenti all’UIF, che considera il Gestore e la relativa struttura come propri interlocutori per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti.

Il soggetto **Gestore**, con la collaborazione della struttura di supporto:

- ✓ valuta la fondatezza delle comunicazioni ricevute,
- ✓ trasmette le stesse alla U.I.F. nel caso le ritenga fondate,
- ✓ fornisce la propria collaborazione all’UIF per eventuali approfondimenti e ulteriori comunicazioni,
- ✓ fornisce agli organi di controllo dati ed informazioni utili ai fini di eventuali accertamenti in corso (art. 6, 5 comma, lett. a))
- ✓ collabora con le altre funzioni aziendali e con i vari organi di controllo interni al fine di acquisire elementi informativi rilevanti per i propri compiti,
- ✓ partecipa alla programmazione delle attività formative proponendo tematiche e argomenti oggetto di approfondimento.

Per effettuare le comunicazioni telematiche il soggetto gestore aderisce al sistema di segnalazione on-line accreditandosi presso il portale dedicato **INFOSTAT – UIF della Banca d’Italia**.

Per lo svolgimento di tale incarico può avvalersi di banche dati esterne, ricerche su fonti aperte (es. siti internet, giornali, riviste, social network, dati pubblici) ritenute di interesse, di consulenze specifiche secondo le indicazioni del soggetto gestore.

Per la valutazione della presenza di operazioni sospette, il Gestore tiene conto, altresì, della ricorrenza di una o più delle anomalie elencate negli indicatori contenuti nel Provvedimento U.I.F. del 23 aprile 2018.

Per la valutazione della sussistenza del sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo il Gestore può avvalersi dei riscontri sui nominativi e sui relativi dati anagrafici presenti nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF, come meglio precisato nella sezione Fasi e modalità di gestione del processo di inoltro di una Comunicazione di operazioni sospette.

Il Gestore, anche tramite la struttura a suo supporto, fornisce ai Referenti e agli Operatori di primo livello adeguati strumenti di supporto operativo, anche quale esito delle valutazioni di rischio riciclaggio effettuate in sede di mappatura dei processi e dei rischi anticorruzione, sempre in un’ottica di sostenibilità gestionale per le strutture. A questo fine gli indicatori di anomalia potranno essere riorganizzati, semplificati e adattati alle caratteristiche ed alle attività dei servizi coinvolti.

SI.GE.RI.CO. provvederà con apposito Atto, alla nomina del “Gestore”.

Il “**Gestore**” mantiene apposito archivio riservato di tutte le pratiche di comunicazione di operazioni sospette prese in carico, osservando le indicazioni formulate nell’art. 32 del D.Lgs 231/07.

b. Struttura di supporto al Gestore

La struttura di supporto al Gestore trova una sua indiretta legittimazione nell’art. 11, 2 comma, del Provv. UIF del 23 aprile 2018 infatti “...*Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale “gestore” e la **connessa struttura organizzativa** indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line...*”³⁹.

Il personale assegnato a tale struttura svolge attività di supporto al soggetto gestore ed è individuato con apposito provvedimento.

In particolare, essi:

- sono incaricati dal soggetto gestore degli approfondimenti sulla fondatezza delle comunicazioni pervenute;
- su indicazioni del Gestore svolgono attività di consulenza nei confronti degli operatori di primo livello e dei referenti al fine di fornire chiarimenti sull'applicabilità e sulla rilevanza degli indicatori di anomalia rispetto alle operazioni considerate sospette,
- affiancano il gestore nel ruolo di interlocuzione verso l’UIF riguardo le comunicazioni di operazioni sospette e dei relativi approfondimenti.

Per lo svolgimento del loro incarico forniscono supporto al **Gestore** nelle ricerche su banche dati esterne, su fonti aperte (es. siti internet, giornali, riviste, social network, dati pubblici) ritenute di interesse, nell’effettuazione di consulenze specifiche.

Nel supporto alla valutazione delle possibili operazioni sospette, tale struttura tiene conto, altresì, della ricorrenza di una o più delle anomalie elencate negli indicatori contenuti nel Provvedimento U.I.F. del 23 aprile 2018.

Con riguardo alla valutazione della sussistenza del sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo, gli operatori della struttura di supporto al Gestore possono avvalersi dei riscontri sui nominativi e sui relativi dati

³⁹ Tale enunciato riprende analogo previsione contenuta nel DM Interno del 2015 (art. 6, 7 comma).

anagrafici presenti nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF, come meglio precisato nella sezione ***Fasi e modalità di gestione del processo di inoltro di una Comunicazione di operazioni sospette.***

Tale struttura, su indicazione del Gestore, fornisce ai Referenti e agli Operatori di primo livello adeguati strumenti di supporto operativo, anche quale esito delle valutazioni di rischio riciclaggio effettuate in sede di mappatura dei processi e dei rischi anticorruzione, sempre in un'ottica di sostenibilità gestionale per le strutture.

A questo fine gli indicatori di anomalia potranno essere riorganizzati, semplificati e adattati alle caratteristiche ed alle attività dei servizi coinvolti.

c. Referenti Antiriciclaggio

Sono i dipendenti che ricoprono il ruolo di:

- ❖ *Responsabili di Procedimento (RUP) e Direttore dell'esecuzione nei settori di attività indicati al paragrafo 19,*
- ❖ *Responsabile dell'Area Tributi,*
- ❖ *Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Contabilità.*

I predetti ruoli, qualora entrino in contatto con soggetti (persone fisiche o entità giuridiche) in ordine alle cui operazioni sospettino o abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminose, sono tenuti a:

- rilevare e a segnalare al Gestore dette situazioni alla luce delle informazioni in proprio possesso e degli indicatori di anomalia di cui al citato **Allegato B**,
- ad approfondire le situazioni potenzialmente sospette sulla scorta di circolari e indicazioni operative fornite dal soggetto gestore.

Al fine di rilevare la sussistenza di operazioni o comportamenti integranti possibili situazioni anomale da porre all'attenzione del Gestore per le comunicazioni di operazioni sospette i Referenti Antiriciclaggio, con l'ausilio degli Operatori a loro supporto, compilano la lista di controllo **Allegato C** per ognuno dei procedimenti rilevanti ai fini del rischio di riciclaggio, la quale deve essere conservata agli atti del singolo procedimento.

Tale attività non deve costituire per questi operatori un aggravio rispetto a quella svolta in via ordinaria, bensì un diverso *modus operandi*, caratterizzato dalla

valutazione della propria attività sotto più punti di vista, tutti accomunati dall'obiettivo finale di perseguimento e dell'incremento del **valore pubblico**.

I Referenti sono tenuti, previa valutazione, a formalizzare la comunicazione al soggetto gestore, allegando alla stessa documenti, atti e informazioni correlate e utili alla sua comprensione.

I Referenti Antiriciclaggio inoltrano la segnalazione al Gestore per le comunicazioni sospette utilizzando il modulo **Allegato A**.

d. Operatori a supporto dei Referenti Antiriciclaggio

Sono i dipendenti dell'Area o del Servizio che forniscono il supporto al responsabile di procedimento (**RUP**) o al Direttore dell'esecuzione nei settori di attività indicati al precedente paragrafo 19.

Essi sono tenuti, nell'ambito dell'attività di supporto sopra citata, a coadiuvare il responsabile di procedimento (RUP) o il direttore dell'esecuzione nel rilevamento, alla luce delle informazioni in proprio possesso, delle verifiche previste dal D.Lgs. n. 36/2023 e degli indicatori di anomalia di cui al citato **Allegato B** e sulla scorta di circolari e indicazioni operative fornite dal soggetto gestore, delle situazioni potenzialmente sospette, meritevoli cioè di essere approfondite.

Al fine di rilevare la sussistenza di operazioni o comportamenti integranti possibili situazioni anomale da porre all'attenzione del Gestore per le comunicazioni di operazioni sospette gli Operatori a supporto dei Referenti Antiriciclaggio collaborano con i referenti stessi alla compilazione della lista di controllo **All. C** per ognuno dei procedimenti rilevanti ai fini del rischio di riciclaggio, la quale deve essere conservata agli atti del singolo procedimento.


Per lo svolgimento del loro incarico possono avvalersi di banche dati esterne, ricerche su fonti aperte (es. siti internet, giornali, riviste, social network, dati pubblici) ritenute di interesse.

Per la valutazione della sussistenza del sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo gli operatori della struttura di supporto del Gestore possono avvalersi dei riscontri sui nominativi e sui relativi dati anagrafici presenti nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF, come meglio precisato nella sezione *Fasi e modalità di gestione del processo di inoltro di una Comunicazione di operazioni sospette*.

A tal fine formalizzano le informazioni sulle situazioni potenzialmente sospette rilevate ai Referenti Antiriciclaggio, corredate da documenti, atti e notizie correlate e utili alla loro comprensione.

Gli Operatori a supporto dei Referenti Antiriciclaggio inoltrano la segnalazione ai Referenti Antiriciclaggio utilizzando il modulo **All. A**.

Di seguito una rappresentazione grafica dell'organigramma delle funzioni antiriciclaggio:



21. MODULO DI SEGNALAZIONE DEI REFERENTI ANTIRICICLAGGIO E DEGLI OPERATORI A LORO SUPPORTO

Il modulo (All. A) che devono utilizzare i referenti antiriciclaggio e gli operatori a loro supporto per segnalare al Gestore le operazioni sospettate di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o i cui fondi provengano da attività criminosa si articola in:

- ❖ dati identificativi del segnalante, in cui sono riportate le informazioni che identificano il segnalante e l'incarico (Ruolo) ricoperto in relazione al procedimento cui attiene l'operazione sospetta segnalata;
- ❖ descrizione dell'operazione sospetta, indicando se si tratta di operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento, i soggetti coinvolti e l'importo approssimativo dell'operazione;
- ❖ motivi del sospetto, indicando i motivi che inducono a ritenere l'operazione sospetta;
- ❖ indicatore/i di anomalia eventualmente riscontrato/i tra quelli indicati dall'UIF;

- ❖ eventuali comunicazioni collegate;
- ❖ eventuali documenti allegati.

Ulteriori indicazioni di dettaglio sono riportate nel citato modulo.

22. LA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE E GLI INDICATORI DI ANOMALIA

a. La comunicazione di operazioni sospette

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, le Pubbliche amministrazioni sono tenute a *comunicare* alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette rilevate. La comunicazione deve essere effettuata a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.

La comunicazione è inviata alla UIF anche quando le Pubbliche amministrazioni dispongono di dati e informazioni inerenti a *operazioni rifiutate o interrotte* ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.

A tal fine gli operatori a supporto dei Referenti Antiriciclaggio e gli stessi Referenti Antiriciclaggio considerano sospette le operazioni che per caratteristiche, entità, natura, collegamento o frazionamento o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta, inducono a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto antiriciclaggio.

Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF. Non è sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora le Pubbliche amministrazioni possano escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

Il Gestore effettua senza ritardo le comunicazioni alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione on-line.

Qualora all'esito delle sue valutazioni il Gestore ritenga che non sussistano elementi informativi (dal punto di vista oggettivo e soggettivo) sufficienti a motivare l'inoltro della richiamata comunicazione, avrà cura di conservare agli atti apposita nota informativa che consenta, anche a posteriori, di ricostruire il percorso argomentativo che ha supportato tale sua decisione.

b. Gli indicatori di anomalia

Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi, altresì, dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle Comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017.

Il sospetto deve, pertanto, fondarsi sulla valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ordinariamente, da effettuarsi anche alla luce degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo elaborati dalla U.I.F.

Gli indicatori di anomalia sono un'elencazione, non esaustiva ma a carattere esemplificativo, di particolari tipologie di operazioni ovvero di comportamenti ritenuti anomali e potenzialmente caratterizzati da intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Non sono esaustivi, per questo possono essere periodicamente integrati, aggiornati o modificati dalla U.I.F. A tal fine il soggetto gestore provvede a comunicare ogni modifica o aggiornamento degli indicatori in modo che l'attività di verifica da parte di SI.GE.RI.CO. faccia riferimento sempre ai documenti oggetto di ultima pubblicazione.

Gli indicatori hanno la finalità di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette e di ridurre i margini di incertezza e di discrezionalità connessi alle valutazioni soggettive da effettuare.

L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione in esame sia sospetta. Viceversa, la mera ricorrenza di uno o più indicatori di anomalia in un'operazione non è motivo di per sé sufficiente per qualificarla come sospetta. In entrambi i casi gli operatori a supporto dei Referenti Antiriciclaggio e gli stessi Referenti Antiriciclaggio sono tenuti a fare una valutazione dell'operazione analizzata sulla base di tutte le informazioni e documenti in proprio possesso.

Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per "soggetto cui è riferita l'operazione" si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con le Pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di

riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie.

Gli indicatori di anomalia possono avere carattere generale se si riferiscono ad una casistica di fattispecie operative estendibili a tutti i comparti amministrativi, oppure carattere specifico laddove invece siano riferibili solo a specifiche tipologie o a settori di attività (settore appalti e contratti pubblici, settore finanziamenti pubblici, settore immobili e commercio).

Le operazioni ed i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici devono essere valutati, oltre che sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore, anche in base ai seguenti criteri:

1. incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione;
2. assenza di giustificazione economica;
3. inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

Gli indicatori di anomalia cui SI.GE.RI.CO. spa deve fare riferimento sono quelli previsti per le Pubbliche amministrazioni dal Provvedimento della Banca d'Italia - U.I.F. del 23 aprile 2018 che si allegano al presente atto (**All. B**).

Allo scopo di facilitare l'attività di controllo delle strutture, il soggetto gestore può adottare circolari interpretative per semplificare l'individuazione degli indicatori con riferimento ai propri ambiti di operatività.

Al fine di agevolare il lavoro dei Referenti Antiriciclaggio e degli operatori che li supportano, ferme restando le indicazioni contenute negli indicatori predisposti dalla UIF (**All. B**).

- è stata elaborata un'apposita Lista di controllo **All. C**);
- si allega l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio (**All. E**) emanata dal GAFI e dalla Commissione UE, aggiornata al luglio 2025, con l'avvertenza che dovrà essere aggiornata ogni qual volta ci siano variazioni approvate dai precedenti organismi.

c. Contenuto della “comunicazione”

Il contenuto della comunicazione si dovrà articolare in:

- (1) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Pubblica amministrazione;
- (2) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi⁴⁰;

⁴⁰ La comunicazione contiene dati strutturati concernenti le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali si riferisce l'attività amministrativa, i legami tra le operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, i legami tra i soggetti. 2. La comunicazione contiene il riferimento ad almeno un'operazione e al soggetto cui questa è riferita. 3. La

- (3) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto⁴¹;
- (4) eventuali documenti allegati.

Istruzioni di dettaglio sugli elementi da indicare nel contenuto della comunicazione sono riportate nel Provvedimento dell'U.I.F. del 23 aprile 2018 (artt. 4/8).

d. I collegamenti tra “comunicazioni” e le “comunicazioni sostitutive”

La comunicazione deve contenere anche il riferimento (numero identificativo o numero di protocollo) a eventuali comunicazioni ritenute collegate e il motivo del collegamento (art. 5, 2 comma).

Deve essere indicato infine il collegamento (art. 10) tra più comunicazioni, qualora:

- ❖ siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi;
- ❖ si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente comunicate;
- ❖ debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine a un'operazione già comunicata.

Qualora siano riscontrati errori materiali o incongruenze nel contenuto di una comunicazione inviata ovvero si rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti in proprio possesso, si procede all'inoltro di una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente. La comunicazione sostitutiva riporta:

- a) il riferimento al numero di protocollo della comunicazione sostituita;
- b) il contenuto integrale della comunicazione sostituita con i dati rettificati;
- c) il motivo della sostituzione.

Una comunicazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della comunicazione.

23. SISTEMI INFORMATIVI E BANCHE DATI

comunicazione può contenere il riferimento a più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate. È consentito altresì riportare operazioni ritenute non sospette qualora necessarie per la comprensione dell'operatività descritta o del sospetto manifestato.

⁴¹ Gli elementi descrittivi dell'operatività si riferiscono necessariamente a soggetti e a operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata di cui all'articolo 6 delle presenti istruzioni. 2. Nella descrizione occorre fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto le Pubbliche amministrazioni a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la comunicazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito dalle Pubbliche amministrazioni nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione. 3. Le informazioni, espresse in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi. 4. Le Pubbliche amministrazioni indicano se la comunicazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato.

I procedimenti amministrativi e i relativi sistemi informativi consentono di raccogliere una serie di informazioni o relazioni che, anche se non rilevanti rispetto al procedimento stesso, possono consentire riflessioni utili in ottica di antiriciclaggio. A titolo esemplificativo si può fare riferimento all'età del richiedente, alla sua residenza o alla sede legale della società che rappresenta, al ruolo che ricopre colui che presenta la richiesta.

Queste informazioni, dichiarate dal richiedente direttamente in sede di presentazione di documentazione amministrativa, possono far emergere una “anomalia” da valutare alla luce dei dati complessivamente disponibili. Per citarne alcune:

- ❖ età del richiedente inferiore o superiore a specifiche date (inferire ad anni 20 o superiore ad anni 70)
- ❖ luogo di residenza o di sede legale presso paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione Europea
- ❖ uno stesso soggetto può aver presentato richieste in un certo lasso di tempo (ad. es. un anno) per conto di società diverse, nelle quali riveste diversi incarichi.

Le “anomalie” così rilevate possono costituire un input documentato da approfondire tramite accesso a banche dati che, ancorché non attinenti ai singoli procedimenti, sono nella disponibilità della società, sia in forma diretta (banche dati interne)⁴² che indiretta (banche dati nella disponibilità di soggetti/organismi terzi per le quali è autorizzato l'accesso).

A quest'ultimo riguardo si elencano, al solo fine esplicativo e non esaustivo, le banche dati cui SI.GE.RI.CO. ha possibilità di accesso e le informazioni acquisibili:

indicazione Banca dati	Descrizione informazioni acquisibili
Telemaco/Infocamere	Acquisizione Visure camerali
Inps/Inail	Acquisizione Durc
ANAC	Fascicolo Virtuale Operatori Economici
Si.Ce. Ant.	Acquisizione Informazioni/Comunicazioni Antimafia
Agenzia delle Entrate	Verifiche inadempienze
A.C.I.	Acquisizione visure per controlli auto nei parcheggi
	Acquisizione visure per Fermi Amministrativi (tributi)
Comune di Siena	Controlli per Permessi ZTL
Punto Fisco "Siatel"	Verifiche su situazioni economiche e contratti di affitto delle persone fisiche (tributi)
Sister	verifiche su immobili, registro catasto e Conservatoria (tributi)
SIT del Comune di Siena	Verifica pratiche edilizie ed utenze (tributi)

⁴² A tale riguardo la società ha definito un inventario delle banche dati interne e indicato le modalità per la loro accessibilità.

INIPEC	Restituzione massiva PEC (tributi)
J-Ente	Anagrafe Comune di Siena per protocollo e tributi

24. FASI E MODALITÀ DI GESTIONE DEL PROCESSO DI RILEVAMENTO, VALUTAZIONE E INOLTRO DI UNA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

a. Fase del rilevamento a cura degli Operatori a supporto dei Referenti Antiriciclaggio

Al fine di rilevare la sussistenza di operazioni o comportamenti integranti possibili situazioni anomale da porre all'attenzione del Gestore per le comunicazioni di operazioni sospette i Referenti Antiriciclaggio, con l'ausilio degli Operatori a loro supporto, compilano la lista di controllo **Allegato C** per ognuno dei procedimenti rilevanti ai fini del rischio di riciclaggio, la quale deve essere conservata agli atti del singolo procedimento.

Gli Operatori a supporto dei Referenti Antiriciclaggio, se nel corso della loro attività di supporto al responsabile del procedimento (RUP) o al direttore dell'esecuzione, rilevano elementi di sospetto su una determinata operazione che stanno istruendo, che è in corso di esecuzione o che si è già conclusa, sono tenuti a comunicare al Referente Antiriciclaggio, relativo alla procedura cui si riferiscono gli elementi di sospetto, le informazioni e i dati in loro possesso inerenti l'operazione sospetta, facendo riferimento agli indicatori di anomalia ritenuti significativi.

Per lo svolgimento del loro incarico possono avvalersi di banche dati interne, come indicato al paragrafo 23, nonché di banche dati esterne, **ricerche su fonti aperte** (es. siti internet, giornali, riviste, social network, dati pubblici) ritenute di interesse. Il sospetto deve fondarsi su una compiuta e ponderata valutazione di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività svolta e degli ulteriori elementi informativi acquisibili.

Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF. A tal fine sul sito internet della UIF, alla sezione *“Contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale”*⁴³ possono essere visualizzate le liste dei soggetti sottoposti

⁴³ Tale sezione riporta i seguenti link:

[ONU](#)

Sezione del sito dell'ONU relativa alle sanzioni finanziarie disposte dal Consiglio di Sicurezza (Comitato per le Sanzioni 1267) nei confronti dei soggetti ed entità collegati alle organizzazioni terroristiche ISIL e Al-Qaida.

[UNIONE EUROPEA](#)

Sezione del sito della Commissione Europea relativa alle sanzioni finanziarie previste dall'Unione Europea, è riportata la lista consolidata di tutte le persone, gruppi ed entità oggetto di congelamento nel territorio europeo. L'elenco comprende i soggetti designati dalle Nazioni Unite e dai Paesi appartenenti all'Unione Europea nell'ambito delle misure di contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

a sanzioni finanziarie da parte dell'ONU, dell'Unione Europea e dell'OFAC (Office of Foreign Assets Control).

Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle Comunicazioni UIF del 18.04. 2016 e del 13.10.2017.

Gli Operatori a supporto dei Referenti Antiriciclaggio inoltrano la segnalazione ai Referenti Antiriciclaggio utilizzando il modulo **Allegato A**, al quale allegano anche la lista di controllo compilata con l'indicazione dell'anomalia rilevata.

Se il Referente non si attiva sulla segnalazione effettuata dall'operatore di primo livello, questi possono rivolgersi direttamente al soggetto gestore.

b. Fase della valutazione a cura dei Referenti Antiriciclaggio

Il Referente analizza la segnalazione ricevuta e provvede a valutare, con tempestività, se:

- ❖ dall'attività istruttoria eseguita dagli Operatori a supporto dei Referenti non risultino emersi elementi idonei ad evidenziare l'esistenza di possibili operazioni di natura sospetta. In tal caso documenta le considerazioni a supporto della decisione relativa all'insussistenza di elementi idonei ad evidenziare l'esistenza di possibili operazioni di natura sospetta;
- ❖ le informazioni raccolte siano sufficienti per qualificare l'esistenza di un ragionevole motivo di sospetto su di una determinata operazione.

Nel caso in cui sussista un ragionevole motivo di sospetto su di una determinata operazione, il referente provvede a formalizzare la comunicazione e a trasmetterla al soggetto gestore secondo un modello-tipo di cui **all'Allegato A**, unendo la documentazione funzionale alla descrizione dell'operazione sospetta rilevata.

Il Referente può, altresì, provvedere autonomamente a rilevare elementi di sospetto su una determinata operazione che sta istruendo, che è in corso di esecuzione o che si è già conclusa. In tal caso provvede a formalizzare le informazioni sulle situazioni potenzialmente sospette, corredate da documenti, atti e notizie correlate e utili alla loro comprensione ed a inviare la segnalazione al soggetto gestore secondo il modulo **Allegato A**, al quale allegano anche la lista di controllo compilata con l'indicazione dell'anomalia rilevata.

Nella fase di valutazione preliminare il referente può avvalersi della struttura di supporto al gestore, per richiedere approfondimenti, analisi e chiarimenti, in particolare, rispetto agli indicatori di anomalia.

OFAC

Sezione del sito del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti relativa alle sanzioni finanziarie previste dall'OFAC (Office of Foreign Assets Control). Lista consolidata delle persone ed entità oggetto di sanzioni finanziarie da parte delle autorità americane.

A garanzia della riservatezza, come anche previsto dall'art. 38 del D.lgs. 231/2007 per le SOS, la comunicazione del Referente al soggetto gestore avviene a mezzo posta elettronica, utilizzando un indirizzo e-mail appositamente creato e a ciò dedicato, accessibile solo al soggetto gestore e agli eventuali collaboratori della struttura di supporto dallo stesso autorizzati.

La segnalazione dai Referenti Antiriciclaggio al Gestore avviene utilizzando il modulo **Allegato A**.

Il Referente conserva tutta la documentazione rilevante anche al fine di corrispondere alle eventuali richieste inoltrate dalla U.I.F. o dagli organi investigativi al soggetto gestore, adottando criteri finalizzati a garantire la massima riservatezza del segnalante ai sensi del citato art. 38. A tal fine provvede alla protocollazione degli atti in un fascicolo soggetto accessibile solo dal Referente e dall'operatore di primo livello segnalante.


Al fine della compilazione della segnalazione, il Referente antiriciclaggio può sempre rivolgersi per chiarimenti e approfondimenti alla Gestore antiriciclaggio o alla struttura di supporto del soggetto gestore.

c. Fase della valutazione della segnalazione e dell'inoltro della Comunicazione di operazioni sospette cura del Gestore Antiriciclaggio

Il soggetto gestore, ricevuta la comunicazione di operazione sospetta:

- dispone la protocollazione in un fascicolo riservato (accessibile solo al gestore stesso ed alla struttura di supporto);
- ne valuta la fondatezza, anche sulla base degli approfondimenti effettuati dai dipendenti che svolgono attività di supporto, eseguiti secondo le indicazioni contenute al precedente punto 20.b. Conseguentemente se ritiene che:
 - ✓ dall'attività istruttoria non risultino elementi idonei ad evidenziare l'esistenza di possibili operazioni di natura sospetta, provvede ad archiviare la segnalazione, documentando le considerazioni a supporto della decisione relativa all'insussistenza di elementi idonei ad evidenziare l'esistenza di possibili operazioni di natura sospetta;
 - ✓ l'attività istruttoria non abbia completamente evidenziato gli elementi idonei ad evidenziare l'esistenza di possibili operazioni di natura sospetta, demanda ulteriori approfondimenti alla struttura che svolge attività di supporto al suo ufficio ovvero richiede ulteriori approfondimenti al Referente antiriciclaggio che ha trasmesso la segnalazione;
 - ✓ la segnalazione sia fondata, trasmette, senza indugio, una Comunicazione di Operazione Sospetta alla U.I.F. tramite il portale INFOSTAT – UIF della Banca d'Italia.

Di seguito una rappresentazione grafica delle fasi e modalità di gestione del processo di rilevamento, valutazione e inoltro di una comunicazione di operazioni sospette.



25. LA FORMAZIONE

Tutti i dipendenti addetti alla funzione antiriciclaggio, e comunque coloro che sono coinvolti in compiti e ruoli connessi a processi e procedure rilevanti ai fini aml, partecipano ad incontri di formazione e approfondimento:

- ❖ sia presso la sede della società (in tal caso viene redatto apposito verbale in cui viene dato atto della compiuta formazione con firma del docente vedi fac-simile modulo **D**,

- ❖ sia tramite la partecipazione ad eventi esterni che possono avere ad oggetto tematiche antiriciclaggio di interesse per la PA.

Al riguardo il Piano Formativo AML/CFT si articolerà sulle seguenti fasi:

- ❖ **Analisi del fabbisogno:** che permetterà di rilevare le esigenze formative per funzione, rischio operativo e novità normative.
- ❖ **Programmazione:** attraverso cui si definiranno i destinatari della formazione, programmi didattici e la durata, la tipologia corsi, i destinatari, il calendario, il budget, docenti, materiali e metodologie didattiche, modalità di erogazione⁴⁴.
- ❖ **Aggiornamenti straordinari:** formazione “just-in-time” in caso di modifiche legislative o di evidenze operative rilevanti (es. esiti ispezioni).

La documentazione comprovante l'avvenuta formazione sarà conservata nell'apposito fascicolo antiriciclaggio della società.

Contenuti tipici della formazione AML nella PA:

Modulo	Contenuti
Quadro normativo	D.lgs. 231/2007, Direttive UE, ruolo delle PA
Tipologie di reato	Riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego, finanziamento del terrorismo
Indicatori di rischio	Indici di anomalia in tema di operazioni sospette negli appalti, contributi, pagamenti
Approfondimenti degli schemi di comportamenti anomali pubblicati dall'UIF con riferimento alla PA	Schemi di comportamento anomalo in tema di società cartiere coinvolte in frodi fiscali
Strumenti di prevenzione	Segnalazioni interne, whistleblowing, tracciabilità, registri
Ruolo delle PA	Obblighi indiretti, rapporti con altri soggetti obbligati, responsabilità ex 231
Casi pratici e simulazioni	Analisi di scenari di rischio nella PA
sistema di gestione antiriciclaggio aziendale	Focus sul funzionamento di procedure e prassi

⁴⁴ Corsi in aula o webinar, ovvero partecipazione ad eventi specialistici, Piattaforme e-learning, con tracciabilità delle presenze e test di verifica, Formazione periodica (es. ogni 12-24 mesi) e all'ingresso per nuovi assunti, Moduli personalizzati per ambiti specifici (appalti, fondi PNRR, ecc.).

26.SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 10 del D.lgs. 231/2007 "Pubbliche Amministrazioni" assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nei confronti dei destinatari degli obblighi previsti dal D. Lgs. 231/2007 e dalle relative disposizioni attuative, qualora emergano inadempienze o ritardi, possono trovare applicazione le sanzioni previste dal Titolo V, Capo I e II del citato Decreto Legislativo.

27.OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La società deve garantire che tutte le informazioni, dati e documentazioni afferenti alle attività di monitoraggio e segnalazione di operazioni sospette siano trattate con la massima riservatezza e in conformità alle disposizioni normative, preservando la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati.

Accesso Limitato e Autorizzazioni:

L'accesso alle informazioni sensibili e ai dati personali raccolti nell'ambito delle attività AML è riservato esclusivamente al Gestore delle Segnalazioni AML e ad altri incaricati formalmente autorizzati, nel rispetto del principio di "need to know".

Obbligo di Riservatezza:

Tutto il personale coinvolto nelle attività AML è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza, come previsto dall'art. 329 del Codice penale, dal Regolamento UE 2016/679 e dall'art. 1, 7 comma del Provv. Uif del 23 aprile 2018.

Canali di Comunicazione Protetti:

Le informazioni inerenti alle attività AML devono essere scambiate esclusivamente tramite canali di comunicazione sicuri, protetti da misure di sicurezza informatica adeguate, al fine di prevenire accessi non autorizzati o perdite di dati.

Divieto di Divulgazione:

È rigorosamente vietato divulgare, diffondere o comunicare a soggetti non autorizzati informazioni relative a segnalazioni o dati identificativi di clienti, fatta eccezione per obblighi di legge o richieste delle autorità competenti.

Con riferimento a tale aspetto è necessario:

1. identificare ruoli e funzioni interessate alla gestione della riservatezza dei dati aml;
2. identificare le misure tecniche e organizzative minime;
3. prevedere Clausole di riservatezza nei contratti con consulenti/fornitori che eventualmente trattino i file UIF;
4. integrare le disposizioni interne in tema di tutela dei dati;
5. prevedere uno specifico richiamo nell'ambito della formazione antiriciclaggio obbligatoria annuale.

28. SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Al sistema di gestione antiriciclaggio si dovranno affiancare misure per un monitoraggio continuo non solo della corretta e puntuale osservanza delle relative prescrizioni adottate ma anche della idoneità delle stesse misure che nel tempo possono essere integrate e modificate anche alla luce di mutamenti societari/organizzativi ovvero di modifiche normative e mutamenti di orientamenti giurisprudenziali.

Nell'ambito del sistema AML (Anti-Money Laundering), i **livelli di controllo interno** sono strutturati su più piani, secondo il principio della "**linea dei tre livelli di difesa**". I **diversi livelli di controllo interno AML**, con una descrizione delle funzioni e degli strumenti associati, sono:

1° Livello – Controlli di linea (operativi o di primo livello)

Gli Operatori a supporto dei Referenti Antiriciclaggio e gli stessi Referenti Antiriciclaggio hanno l'obiettivo di prevenire errori e comportamenti scorretti o a rischio nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio connessi ai procedimenti previsti dall'art. 10, comma 1 del D.lgs. 231/2007.

2° Livello – Controlli di compliance AML (gestione del rischio)

Il Gestore procederà a verificare a scandaglio, tramite controlli aventi cadenza almeno annuale:

- ❖ l'effettiva compilazione, da parte degli Operatori a supporto dei Referenti Antiriciclaggio o degli stessi referenti, della lista di controllo **Allegato C** per ognuno dei procedimenti rilevanti ai fini del rischio di riciclaggio;
- ❖ l'effettivo e corretto adempimento, da parte degli Operatori a supporto dei Referenti Antiriciclaggio o degli stessi referenti, delle prescrizioni concernenti la rilevazione/valutazione di eventuali comportamenti anomali (rilevanti nei procedimenti ex art. 10, comma 1 del D.lgs. 231/2007).

3° Livello – Controlli indipendenti (audit interno o esterno)

La Funzione di auditing interno, autonomamente o oppure con l'ausilio di consulenti specializzati, inseriranno nell'ambito del programma annuale di audit azioni tese a verificare:

- la conformità dei processi posti in essere dal gestore, dai referenti antiriciclaggio e dalle strutture a loro supporto alle prescrizioni contenute nel presente modello organizzativo;
- l'efficacia del sistema di gestione AML nel suo complesso⁴⁵.

⁴⁵ Esempi di controlli:

- Verifica dell'efficacia delle misure adottate e loro applicazione reale.
- Revisione dei controlli di primo e secondo livello (metodologia, frequenza, efficacia).
- Valutazione dell'idoneità del sistema di controllo e segnalazione

Allegati:

- A. Modulo di segnalazione,**
- B. Indicatori anomalia UIF,**
- C. Lista dei controlli,**
- D. Modello verbale compiuta formazione,**
- E. Elenco dei paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio (GAFI e Commissione UE), aggiornato al luglio 2025.**